

The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a blue one on the right containing 'N'.

CJN

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

1/2021

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Uberti, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2021 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>EMERGENZA COVID E SISTEMA PENALE</p> <p><i>EMERGENCIA COVID Y DERECHO PENAL</i></p>	<p><b>Fatti <i>extra ordinem</i>. L'interpretazione giudiziale al tempo del Covid-19</b></p> <p><i>Hechos extra ordinem. La interpretación judicial en tiempos del Covid-19</i></p> <p><i>Extra Ordinem Facts. Judicial Interpretation in the Covid-19 Era</i></p> <p>Damiano Canale</p>	<p>1</p>
<p><i>COVID HEALTH CRISIS AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM</i></p>	<p><b>Esigenze e modelli di contenimento della responsabilità nel contesto del diritto penale pandemico</b></p> <p><i>Necesidades y modelos de limitación de responsabilidad en el contexto del derecho penal pandémico</i></p> <p><i>Needs and Models for Limiting Responsibility in the Context of Pandemic Criminal Law</i></p> <p>Emmanuele Penco</p>	<p>16</p>
	<p><b>Omesso versamento di imposte a causa di pandemia: alla ricerca di una esimente di forza maggiore “vincibile” di derivazione europea</b></p> <p><i>Impago de impuestos a causa de la pandemia: en busca de una eximente por fuerza mayor “vencible” de origen europeo</i></p> <p><i>Failure to Pay Taxes Due to Covid-19: Looking for a European Force Majeure Exemption</i></p> <p>Samuel Bolis</p>	<p>38</p>
<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>GENERAL PART TOPICS</i></p>	<p><b>“Peculato dell'albergatore”: tra modifiche mediate reali o apparenti e successione impropria, <i>tertium datur</i> l'amnistia?</b></p> <p><i>Peculado cometido por el hotelero: entre modificaciones mediatas reales o aparentes y sucesión impropia, ¿tertium datur la amnistía?</i></p> <p><i>Embezzlement of Public Funds by the Hotel Owner: Between Change And Chronological Succession of Criminal and Administrative-Punitive Laws, Tertium Datur Amnesty?</i></p> <p>Giuseppe Amarelli</p>	<p>52</p>
	<p><b>Lo scudo di cristallo: la riforma dell'abuso d'ufficio e la riemergente tentazione “neutralizzatrice” della giurisprudenza</b></p> <p><i>El escudo de cristal: la reforma del abuso de funciones y la reaparición de la tentación “neutralizadora” de la jurisprudencia</i></p> <p><i>The Crystal Shield: the Reformed Abuse of Office and the Reemerging ‘Neutralization’ Temptation by the Courts</i></p> <p>Andrea Merlo</p>	<p>75</p>

<p><b>Una proposta per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni quale reato di mano propria.</b></p> <p><i>Una propuesta para el ejercicio arbitrario del propio derecho como delito de propia mano.</i></p> <p><i>The Crime of Arbitrary Exercise of One's Rights as 'Own Hand' Offence</i></p> <p>Gennaro Mastrangelo</p>	90
<p><b>Il concetto di "stato di bisogno" nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</b></p> <p><i>El concepto de "estado de necesidad" en el delito de intermediación ilícita y explotación laboral</i></p> <p><i>The Notion of "State of Need" in the Crime of Illegal Intermediation in the Job Market and Workers' Exploitation</i></p> <p>Sofia Braschi</p>	113
<p><b>La rimozione fraudolenta del preservativo come aggressione sessuale. Lo <i>Stealthbing</i> davanti al giudice penale</b></p> <p><i>La extracción fraudulenta del condón como agresión sexual.</i></p> <p><i>La posible relevancia criminal del llamado "Stealthbing"</i></p> <p><i>Fraudulently Taking of the Condom as Sexual Assault.</i></p> <p><i>The Potential Criminal Relevance of the So-Called 'Stealthbing'</i></p> <p>Paolo Caroli - Julia Geneuss</p>	136
<p><b>Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio</b></p> <p><i>Criptomonedas y derecho penal en la prevención y represión del blanqueo de capitales</i></p> <p><i>Cryptocurrencies and Criminal Law. Preventing and Punishing Money Laundering</i></p> <p>Marta Giuca</p>	150
<p><b>La "moralità" dell'ergastolo c.d. "ostativo" per i fatti di mafia</b></p> <p><i>La moralidad de la prisión permanente revisable por delitos mafiosos</i></p> <p><i>The Morality of "Ergastolo Ostativo" for Mafia Crimes</i></p> <p>Licia Siracusa</p>	192
<p><b>La «disciplina del minuscolo»: la Corte costituzionale alle prese con la ragionevolezza del divieto assoluto di scambiare oggetti per detenuti al 41 bis</b></p> <p><i>La "disciplina de lo minúsculo": el Tribunal Constitucional se enfrenta a la razonabilidad de la prohibición absoluta de intercambiar objetos que tienen las personas condenadas al alero del artículo 41 bis.</i></p> <p><i>The "Rules on Micron": the Constitutional Court on the Reasonableness of the Strict Prohibition of Exchanging Objects Among Detainees Under 41 bis</i></p> <p>Alessandro Tesauro</p>	219

CRIMINALITÀ  
ORGANIZZATA E  
TRATTAMENTO  
PENITENZIARIO

CRIMINALIDAD  
ORGANIZADA Y  
TRATAMIENTO  
PENITENCIARIO

ORGANIZED CRIME AND  
IMPRISONMENT

<p>DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE</p> <p><i>DERECHO PENAL INTERNACIONAL</i></p> <p><i>INTERNATIONAL CRIMINAL LAW</i></p>	<p><b>Politiche anti-migratorie e responsabilità dei vertici politico-istituzionali per crimini contro l'umanità</b></p> <p><i>Políticas anti-migratorias y responsabilidad de los líderes político-institucionales por crímenes de lesa humanidad</i></p> <p><i>Anti-Migration Policies and Responsibility of the Leadership for Crimes Against Humanity</i></p> <p>Dora Tarantino</p>	<p>239</p>
<p>RICERCA E DIDATTICA NEL DIRITTO PENALE</p> <p><i>INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA DEL DERECHO PENAL</i></p> <p><i>RESEARCH AND TEACHING IN THE FIELD OF CRIMINAL LAW</i></p>	<p><b>La ricerca e l'insegnamento in materia penale: riflessioni sul modello statunitense e sulla sua influenza sul sistema italiano</b></p> <p><i>Investigación y enseñanza en materia penal: reflexiones sobre el modelo estadounidense y su influencia en el sistema italiano</i></p> <p><i>Research and Teaching in the Field of Criminal Law: Reflections on the U.S. Model and Its Influence on the Italian System</i></p> <p>Alessandro Corda</p>	<p>267</p>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p><i>EL ENFOQUE EN</i></p> <p><i>FOCUS ON...</i></p>	<p><b>La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione</b></p> <p><i>La responsabilidad por delitos ambientales de las personas jurídicas: cuestiones dogmáticas y técnica de prevención</i></p> <p><i>Corporate Criminal Liability for Environmental Crimes: Theoretical Profiles and Compliance Policies</i></p> <p>Emanuele Birritteri</p>	<p>290</p>
	<p><b>La legittima difesa domiciliare all'esame di vent'anni di giurisprudenza di legittimità</b></p> <p><i>La legítima defensa en el domicilio examinada a la luz de veinte años de "jurisprudencia de legitimidad"</i></p> <p><i>Self Defence in the Home Evaluated in the Light of Twenty Years of Supreme Court of Cassation Case-Law</i></p> <p>Lucrezia Rossi</p>	<p>315</p>
	<p><b>La metamorfosi della 'confisca in casi particolari': dalla criminalità organizzata alla legislazione penal-tributaria</b></p> <p><i>La metamorfosis del "comiso en casos particulares": desde el crimen organizado hasta la legislación penal-tributaria</i></p> <p><i>The Metamorphosis of 'Confiscation in Special Cases': From the Organized Crime to the Tax Criminal Legislation</i></p> <p>Davide Attanasio</p>	<p>332</p>



## QUESTIONI DI PARTE SPECIALE

### TEMAS DE PARTE ESPECIAL

### GENERAL PART TOPICS

- 52 **“Peculato dell'albergatore”**: tra modifiche mediate reali o apparenti e successione impropria, *tertium datur* l'amnistia?  
*Peculado cometido por el hotelero: entre modificaciones mediatas reales o aparentes y sucesión impropia, ¿tertium datur la amnistía?*  
*Embezzlement of Public Funds by the Hotel Owner: Between Change And Chronological Succession of Criminal and Administrative-Punitive Laws, Tertium Datur Amnesty?*  
Giuseppe Amarelli
- 75 **Lo scudo di cristallo: la riforma dell'abuso d'ufficio e la riemergente tentazione “neutralizzatrice” della giurisprudenza**  
*El escudo de cristal: la reforma del abuso de funciones y la reaparición de la tentación “neutralizadora” de la jurisprudencia*  
*The Crystal Shield: the Reformed Abuse of Office and the Reemerging ‘Neutralization’ Temptation by the Courts*  
Andrea Merlo
- 90 **Una proposta per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni quale reato di mano propria.**  
*Una propuesta para el ejercicio arbitrario del propio derecho como delito de propia mano.*  
*The Crime of Arbitrary Exercise of One's Rights as ‘Own Hand’ Offence*  
Gennaro Mastrangelo
- 113 **Il concetto di “stato di bisogno” nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**  
*El concepto de “estado de necesidad” en el delito de intermediación ilícita y explotación laboral*  
*The Notion of “State of Need” in the Crime of Illegal Intermediation in the Job Market and Workers' Exploitation*  
Sofia Braschi
- 136 **La rimozione fraudolenta del preservativo come aggressione sessuale. Lo *Stealththing* davanti al giudice penale**  
*La extracción fraudulenta del condón como agresión sexual. La posible relevancia criminal del llamado “Stealththing”*  
*Fraudulently Taking of the Condom as Sexual Assault. The Potential Criminal Relevance of the So-Called ‘Stealththing’*  
Paolo Caroli - Julia Geneuss
- 150 **Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio**  
*Criptomonedas y derecho penal en la prevención y represión del blanqueo de capitales*  
*Cryptocurrencies and Criminal Law. Preventing and Punishing Money Laundering*  
Marta Giuca

# Il concetto di “stato di bisogno” nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

*El concepto de “estado de necesidad” en el delito de intermediación ilícita y explotación laboral*

*The Notion of “State of Need” in the Crime of Illegal Intermediation in the Job Market and Workers’ Exploitation*

SOFIA BRASCHI

*Assegnista di ricerca in diritto penale presso l’Università degli Studi di Pavia  
 sofia.braschi@unipv.it*

SCHIAVITÙ E TRAFFICO  
 DI ESSERI UMANI

ESCLAVITUD Y TRÁFICO  
 DE PERSONAS

SLAVERY AND HUMAN >  
 TRAFFICKING

## ABSTRACTS

Il lavoro mira ad individuare il significato dell’espressione “stato di bisogno” all’interno del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Premesso un breve inquadramento del problema, l’Autrice si sofferma sulle principali fattispecie del codice penale ove ricorre il termine “bisogno”; l’impossibilità di rinvenire una definizione unitaria della nozione induce a spostare l’attenzione sulla *ratio* dell’art. 603-*bis* c.p. e sul relativo rapporto coi reati di schiavitù e tratta di persone. I risultati dell’indagine spingono ad adottare un’interpretazione oggettiva del concetto di “bisogno” e a valorizzare, per la sua individuazione, le indicazioni offerte dai principi costituzionali e dalla normativa in tema di sicurezza sociale.

El trabajo tiene por objeto identificar el significado de la expresión "estado de necesidad" en el delito de intermediación ilícita y explotación laboral. Tras una breve visión general del problema, la autora se centra en los principales tipos penales del Código Penal en los que aparece el término "necesidad"; la imposibilidad de encontrar una definición unitaria de la noción lleva a desplazar el foco de atención hacia la *ratio* del art. 603-*bis* del Código Penal y su relación con los delitos de esclavitud y trata de personas. Los resultados de la investigación conducen a la adopción de una interpretación objetiva del concepto de "necesidad" y a valorar, para su identificación, las indicaciones ofrecidas por los principios constitucionales y por la normativa en materia de seguridad social.

The essay aims to identify the meaning of the expression "state of need" within the offence of illegal intermediation in the job market and workers’ exploitation. After a short introduction, the paper focuses on the main provisions of the Italian Criminal Code where the term "need" occurs; the impossibility of finding a common definition of the notion leads the analysis to focus on the rationale of Article 603-*bis* of the Criminal Code and its relationship with the offences of slavery and trafficking of human beings. The research outcomes suggest to adopt an objective interpretation of the concept of "need" and to enhance, for its individuation, the indications provided by the Constitution and the regulations concerning the social security system.

## SOMMARIO

1. Introduzione. – 2. Precisazione del problema e impostazione del lavoro. – 3. La nozione di “bisogno” all’interno del codice penale. – 3.1. Il furto lieve in stato di bisogno. – 3.2. Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. – 3.3. La circonvenzione di persone incapaci. – 3.4. Il reato di usura nell’originaria formulazione del codice penale; – 3.5. (*segue*) e in quella successiva alla l. 7 marzo 1996, n. 108. – 3.6. Risultati dell’indagine. – 4. Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e il rapporto coi reati di schiavitù e tratta di persone. – 5. I limiti dell’interpretazione in chiave soggettiva del concetto di “stato di bisogno”. – 6. L’interpretazione oggettiva: ampiezza della nozione di “stato di bisogno”; – 7. (*segue*) e relative implicazioni sull’ambito di operatività e sul fondamento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

## 1.

## Introduzione.

A distanza di quasi cinque anni dalla sua riformulazione, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro presenta ancora molti nodi problematici, che la giurisprudenza di legittimità sarà chiamata presto a dipanare.

D’altra parte, già all’indomani della sua entrata in vigore, la l. 29 ottobre 2016, n. 190 suscitò contrastanti reazioni: mentre alcuni commentatori salutarono con favore la scelta del Parlamento di riscrivere l’art. 603-*bis* c.p.<sup>1</sup>, altri preconizzarono l’incapacità della riforma di emendare i difetti in termini di effettività della precedente incriminazione<sup>2</sup>; non mancò nemmeno chi denunciò il rischio di un’ipercriminalizzazione, spingendosi fino ad invocare un (terzo) intervento del legislatore<sup>3</sup>. E se, oggi, l’apertura di numerosi procedimenti per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro lascia ben sperare circa la capacità della novella di assicurare un più robusto intervento repressivo, resta invece ancora da verificare la fondatezza della previsione relativa a un ampliamento indiscriminato della tutela penale<sup>4</sup>.

Come noto, ad alimentare tale ultima preoccupazione è soprattutto la scelta compiuta dal legislatore di estendere la punibilità alle condotte di impiego di manodopera, così da sanzionare lo sfruttamento direttamente posto in essere dal datore di lavoro<sup>5</sup>: sebbene dotata di indubbia razionalità politico-criminale, questa soluzione sembra determinare il distacco della fattispecie dal suo originario referente criminologico e dal relativo modello d’autore<sup>6</sup>. Peraltro, in seguito alla suddetta trasformazione, l’art. 603-*bis* c.p. può trovare applicazione in comparti molto diversi da quelli, più tradizionali, dell’edilizia e dell’agricoltura; con la conseguenza che, in assenza di una specifica regolamentazione, all’interprete viene richiesto di valutare quando lo sfruttamento lavorativo abbia raggiunto un livello tale da dover essere giudicato come illegale<sup>7</sup>. Infine, non si può trascurare che, in sistemi strutturalmente caratterizzati da un elevato tasso di disoccupazione, nemmeno il secondo polo dell’incriminazione, cioè l’approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore, sembra configurare un elemento dotato di un’ apprezzabile capacità di selezione<sup>8</sup>.

Stando così le cose, con l’intento di contribuire a fare un po’ di chiarezza, nelle pagine che seguono rifletteremo sull’ampiezza del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; a questo scopo, non ci soffermeremo sul concetto di “sfruttamento”, già ampiamente

<sup>1</sup> BRAMBILLA (2017), p. 221 s.; così pare anche NAZZARO (2017), p. 2625.

<sup>2</sup> ROTOLO (2018), p. 818 ss.; è opportuno precisare che, insieme ad alcuni difetti di formulazione della fattispecie, l’A. pone a fondamento della propria opinione i limiti relativi agli strumenti di emersione del fenomeno criminale e alla conformazione del sistema repressivo nel suo complesso. Analoghe considerazioni critiche in PIVA (2017), p. 195 s.; SCARCELLA (2017), p. 862.

<sup>3</sup> PADOVANI (2016), p. 50; evidenziano il carattere “esangue” della fattispecie anche DE RUBEIS (2017), p. 223 ss.; TORRE (2018), p. 297.

<sup>4</sup> Un consuntivo delle prime indicazioni emerse nella giurisprudenza si trova in MERLO (2020a), c. 532 ss. Sostengono l’infondatezza della preoccupazione relativa a un ampliamento eccessivo della sfera di punibilità SANTORO e STOPPIONI (2019), p. 278 s., osservando che «la norma continua ad essere utilizzata per punire condotte particolarmente gravi, che attuano strategie di produzione sistemiche».

<sup>5</sup> Si rammenta infatti che, nella sua originaria formulazione, l’art. 603-*bis* c.p. era incentrato sull’esercizio in forma violenta di un’attività di intermediazione organizzata; la punibilità del datore di lavoro era quindi limitata all’ipotesi di concorso nella condotta del caporale: così FIORE (2013), p. 883 ss.; GIULIANI (2015), p. 161 ss.; cfr. DI MARTINO (2015), p. 115 ss., secondo il quale, invece, in attesa di un intervento del legislatore non era da escludersi una responsabilità diretta dell’“utilizzatore” della manodopera illecitamente reclutata.

<sup>6</sup> Sottolinea come, in conseguenza dell’incriminazione della condotta del datore di lavoro, «l’identificazione del reato con il caporalato, il mondo dell’agricoltura e il meridione d’Italia risulta [...] fondata solo su ragioni storicamente retrospettive» SEMINARA (2021a), p. 139; sul problema della riconducibilità del caporale a un “tipo d’autore” *infra*, nt. 59.

<sup>7</sup> Un’analoga considerazione si rinviene, con accento critico, in TORRE (2018), p. 297; per un’attenta panoramica sulle diverse forme di sfruttamento lavorativo vd. MERLO (2020b), p. 7 ss. e l’ampia letteratura ivi citata.

<sup>8</sup> Così, ad esempio, MONGILLO (2019), p. 643.

trattato all'interno del dibattito scientifico<sup>9</sup>, ma ci concentreremo sul significato della nozione di “stato di bisogno” del lavoratore<sup>10</sup>. Infatti, sebbene l'art. 603-*bis* c.p. sia stato ad oggi contestato con riferimento esclusivamente a realtà caratterizzate da grave povertà ed emarginazione, così di fatto negando rilevanza pratica alla questione, niente esclude che, in futuro, le cose prendano un'altra direzione; tanto più che la crisi economica innescata dalle misure di contenimento della pandemia lascia purtroppo presagire un significativo incremento della disoccupazione e un conseguente allargamento della cerchia di soggetti esposti al rischio di vittimizzazione<sup>11</sup>.

## 2.

### Precisazione del problema e impostazione del lavoro.

Per inquadrare correttamente il tema, è utile rammentare che, nella sua formulazione originaria, risalente alla l. 13 agosto 2011, n. 138, l'art. 603-*bis* c.p. sanzionava il fatto di svolgere un'attività di intermediazione organizzata, «mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori»; la strumentalizzazione della condizione di debolezza del soggetto passivo serviva dunque a specificare forme più pregnanti di coercizione, alla cui integrazione era comunque subordinata l'esistenza del reato.

Tale ultima soluzione sembrava però introdurre un'irragionevole limitazione alla punibilità di fatti di per sé già dotati di un obiettivo disvalore<sup>12</sup>, frustrando lo scopo della norma di ampliare il perimetro di operatività della tutela penale<sup>13</sup>; sulla scorta di questa considerazione, nel 2016 il legislatore ha deciso di eliminare dalla fattispecie-base le condotte della violenza, minaccia e intimidazione, nonché di obliterare qualsiasi riferimento alla condizione di “necessità” del lavoratore.

Senonché, mentre è indubbio che l'uso del verbo “approfittare” denoti la volontà del legislatore di incriminare la cosciente strumentalizzazione della condizione di debolezza del soggetto passivo<sup>14</sup>, meno chiara risulta la portata operativa del termine “bisogno”. In effetti, già nel linguaggio comune tale ultima espressione viene utilizzata con due diverse accezioni, individuando ora la situazione di obiettiva mancanza dei mezzi necessari a soddisfare un'esigenza fondamentale, ora una condizione psicologica di insoddisfazione, che si proietta verso il conseguimento di un bene o di una prestazione<sup>15</sup>. Peraltro, questa duplice declinazione della parola “bisogno” corrisponde a un'analogia ambiguità della nozione all'interno delle scienze filosofiche e sociali<sup>16</sup>; così non sorprende che anche nell'interpretazione della fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro siano teoricamente prospettabili due diverse soluzioni, con apprezzabili ricadute in termini di ampiezza della tutela penale.

Invero, una prima possibilità è quella di riferire l'art. 603-*bis* c.p. allo sfruttamento realizzato in danno di persone in condizione di oggettiva indigenza; sul piano politico-criminale,

<sup>9</sup> Il tema è stato affrontato con riferimento soprattutto alla tecnica di tipizzazione, caratterizzata per la previsione di “indicatori” dello stato di sfruttamento del lavoratore: mentre alcuni autori hanno criticato la suddetta soluzione e, per conferire maggiore determinatezza alla disposizione, hanno sostenuto la natura sostanziale di tali elementi, altri hanno individuato nella scelta del legislatore un apprezzabile tentativo di raccordo tra la fattispecie legale e il suo contesto operativo. Sul punto cfr. TORRE (2018), p. 298 ss. e DI MARTINO (2019), p. 65 ss.; più in generale, sul rapporto fra tecniche di tipizzazione e accertamento processuale FIORE (2012), p. 238 ss. Infine, per una panoramica sui contenuti degli indicatori MERLO (2020b), p. 76 ss.

<sup>10</sup> Ad oggi, il problema è stato approfondito specialmente da DI MARTINO (2019), p. 149 ss.; interessanti spunti di analisi si rinvengono anche in MERLO (2020b), p. 89 ss. A distanza di pochi mesi dall'uscita dei volumi da ultimo citati, il turbamento sociale innescato dalla pandemia impone purtroppo un ulteriore approfondimento della questione.

<sup>11</sup> I dati pubblicati dall'Istat lo scorso 4 marzo evidenziano un aumento dell'incidenza della povertà assoluta nell'arco del 2020: in Italia, in questa condizione si troverebbero oggi oltre 2 milioni di famiglie e 5,6 milioni di individui (informazioni più precise possono essere reperite al *link* <https://www.istat.it/it/archivio/254440#:~:text=Le%20stime%20preliminari%20del%202020,attestano%20a%20%20milioni>). Per una considerazione analoga a quella riportata nel testo SEMINARA (2021a), p. 144.

<sup>12</sup> Come efficacemente rilevato da PADOVANI (2016), p. 49: «il lavoratore “solamente” oppresso dal bisogno o costretto dalla necessità, è sottratto alla tutela se nei suoi confronti non si esercita anche violenza, minaccia o intimidazione; quasi che bisogno o necessità non siano strumenti sufficientemente persuasivi per indurlo ad accettare condizioni di lavoro degradanti o vessatorie»; conf. MANTOVANI (2019), p. 311.

<sup>13</sup> Il problema, sul quale si tornerà più avanti (§ 4), era dato dalla sostanziale sovrapposizione fra l'art. 603-*bis* c.p. e l'ipotesi di riduzione in stato di servitù di cui all'art. 600 c.p.: in merito, *ex multis*, SCORZA (2012), p. 16; TORDINI CAGLI (2017a), p. 626.

<sup>14</sup> Sull'interpretazione della condotta di “approfittamento” cfr. però MORGANTE (2018), p. 1707, che ritiene preferibile evitare “derive soggettivistiche”, e MONGILLO (2019), p. 643, che invece attribuisce alla nozione una coloritura di tipo soggettivo.

<sup>15</sup> Secondo il vocabolario Treccani, il termine “bisogno” indica tanto la «mancanza di qualche cosa», quanto «la sensazione soggettiva e lo stato di disagio provocati dalla necessità di compiere una determinata azione, e insieme l'impulso ad agire».

<sup>16</sup> Alcuni riferimenti al significato del concetto di “bisogno” nella filosofia, nella scienza economica e nella psicologia si rinvengono già in VIOLANTE (1970), p. 65 ss.; per qualche ulteriore approfondimento sulla dottrina economica vd. invece *Enciclopedia di economia Garzanti* (1992), p. 158.

tale impostazione sembra determinare una restrizione dell'ambito applicativo del reato, atteso che, nel moderno stato sociale, solo una (relativamente) ristretta cerchia di persone è esclusa da qualsivoglia prestazione di tipo assistenziale e può quindi dirsi in uno stato di bisogno. In particolare, resterebbero fuori dalla tutela penale i casi in cui il soggetto passivo, pur non trovandosi in una situazione di indigenza assoluta, debba fronteggiare una spesa imprevista superiore alle proprie possibilità economiche: in ipotesi come quella in esame, l'integrazione del reato potrebbe essere affermata solamente considerando lo stato di tensione psicologica del lavoratore. Una seconda soluzione, invece, è quella di sanzionare colui che strumentalizza la minorata libertà di scelta del soggetto passivo, derivante dal desiderio di conseguire un bene o una prestazione; siffatta ricostruzione tende a limitare la funzione tipizzante della condotta di approfittamento dello stato di bisogno e ad allargare il perimetro operativo del reato. Occorre però considerare che, a causa dell'intreccio tra sfruttamento lavorativo e immigrazione, ben può accadere che persone in stato di obiettiva indigenza accettino di farsi sfruttare, vedendovi un'opportunità per migliorare la propria posizione; in tali situazioni la configurabilità della tutela penale presuppone che si valorizzi la posizione di effettivo bisogno del lavoratore<sup>17</sup>. In ogni caso, è bene sottolineare che le concezioni oggettiva e soggettiva non sono in un rapporto di reciproca esclusione: a tacer d'altro, l'effettiva mancanza dei mezzi vitali normalmente determina un'apprezzabile limitazione della libertà di scelta del prestatore.

Così individuati i termini del problema, va osservato che all'interno della letteratura scientifica si rinviene un ventaglio molto variegato di opinioni. Un'autorevole dottrina ha recentemente proposto di adoperare una definizione obiettiva di bisogno, e ne ha ricavato l'operatività dell'incriminazione con riferimento pressoché esclusivo alle condotte perpetrate ai danni di stranieri irregolari<sup>18</sup>; all'opposto, muovendo da una prospettiva soggettiva, altri autori giungono a sostenere che l'approfittamento dello stato di bisogno è implicito nello sfruttamento del lavoratore<sup>19</sup>. Nel complesso, però, sembra prevalere un'impostazione mediana, che, richiamandosi ai principi elaborati con riferimento al reato di usura, individua il bisogno in una situazione di difficoltà materiale, diversa dalla necessità, ma tale da incidere comunque sulla capacità di autodeterminazione del soggetto passivo<sup>20</sup>.

Infine, non molte indicazioni possono trarsi dal diritto pretorio: è infatti noto che, negli anni in cui è stata in vigore, la precedente incriminazione non ha goduto che di sporadiche applicazioni; a ciò si aggiunge che la giurisprudenza di merito sembra essersi concentrata per il momento sulla definizione del concetto di sfruttamento, per lo più obliterando l'individuazione del secondo polo dell'incriminazione<sup>21</sup>. Va però segnalata una recente sentenza della Cassazione, che ha affermato la possibilità di individuare lo stato di bisogno nelle «precarie situazioni economiche» dei lavoratori, derivanti dalla «necessità di mantenere le famiglie» o di onorare debiti già contratti<sup>22</sup>.

Stando così le cose, il punto di partenza della nostra riflessione può essere individuato nell'osservazione secondo cui il concetto di bisogno ricorre all'interno di numerose disposizioni del codice penale: per tale ragione, sembra opportuno iniziare con un'analisi sistematica della nozione, verificando la possibilità di trarne indicazioni utili per l'interpretazione dell'art. 603-bis c.p. Già da ora si può peraltro anticipare che l'impossibilità di rinvenire una definizione unitaria di bisogno imporrà di ampliare l'indagine alla *ratio* del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

<sup>17</sup> Invero, come osservato da DI MARTINO (2019), p. 157, non di rado il lavoro viene percepito come « trampolino di lancio per un miglioramento delle condizioni di vita rispetto alla realtà da cui si proviene ». A titolo esemplificativo, l'A. riporta il caso dei lavoratori cinesi della manifattura, inclini ad accettare condizioni gravose « per desiderio di ascendere la scala sociale », ma un'analoga situazione sembra manifestarsi anche con riferimento ai lavoratori provenienti dall'Est Europa, occupati in impieghi stagionali e spinti ad accettare ritmi massacranti per poter guadagnare in poco tempo le risorse necessarie a vivere dignitosamente nel proprio paese (in merito vd. il *reportage* di LEOGRANDE (2016), p. 13 ss.). Peraltro, come rilevato da SANTORO e STOPPIONI (2019), p. 269, « le persone straniere, come quelle provenienti da alcuni paesi dell'UE, vittime di sfruttamento lavorativo, spesso non hanno percezione del fatto di essere sfruttate ». Infine, va considerato che il benessere della persona non dipende solamente dalle condizioni economico-assistenziali, ma anche dalla possibilità di godere delle libertà civili e politiche: ne discende che lo straniero può accettare di lavorare in condizione di sfruttamento anche solo al fine di poter risiedere in Italia.

<sup>18</sup> SEMINARA (2021a), p. 143.

<sup>19</sup> Così GABOARDI (2017), p. 58.

<sup>20</sup> Così, pressoché testualmente, TORRE (2018), p. 295; conf., con diverse sfumature, TORDINI CAGLI (2017b), p. 754 s.; VECCE (2018), p. 418; ROTOLO (2017), p. 156; ID. (2018), p. 817.

<sup>21</sup> Così sembra Trib. Napoli, uff. Gip, 11 luglio 2017, sul quale vd. STOPPIONI (2019), p. 19. Cfr. però, Trib. La Spezia, uff. Gip, 2 novembre 2011, ove si afferma l'integrazione dello stato di bisogno, osservando che i lavoratori « da un lato devono provvedere al mantenimento economico proprio e della famiglia e dall'altro lato dispongono di permessi di soggiorno che non consentirebbero loro di essere assunti con lavoro regolare a tempo indeterminato ».

<sup>22</sup> Cass., sez. IV, 26 febbraio 2020, n. 7569.

## 3. La nozione di “bisogno” all’interno del codice penale.

All’interno del Libro II del codice penale, il concetto di bisogno ricorre negli artt. 626 n. 2 (furto lieve in stato di bisogno), 643 (circonvenzione d’incapaci) e 644 co. 5 n. 3 c.p. (usura); a queste disposizioni si aggiunge l’art. 570 co. 2 n. 2 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), ove lo stato di bisogno del coniuge, ascendente o discendente storicamente configura un elemento implicito della fattispecie<sup>23</sup>. Al fine di procedere con ordine, conviene incominciare l’indagine con l’esame dei reati di furto e violazione degli obblighi di assistenza familiare, nei quali – come fra poco si vedrà – l’espressione “bisogno” è tradizionalmente adoperata in un’accezione oggettiva, per poi passare a considerare le fattispecie di circonvenzione d’incapaci e usura, nella cui interpretazione invece prevale un’impostazione di tipo soggettivo.

### 3.1. Il furto lieve in stato di bisogno.

Sin dai tempi più remoti, la legislazione penale individua nello stato di bisogno un motivo di attenuazione della pena comminata per il furto: si ritiene, infatti, che, in ossequio a un principio di solidarietà sociale, l’ordinamento debba mostrare clemenza nei confronti di colui che ruba “costretto” dalla necessità di soddisfare la fame, la sete o un’altra esigenza fondamentale. In linea con questa impostazione, anche il codice Rocco prevede all’art. 626 n. 2 c.p. una pena più lieve per il furto «commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno».

Ultimo residuo della categoria dei c.d. furti privilegiati<sup>24</sup>, il furto lieve per bisogno si distingue da quello commesso in stato di necessità essenzialmente per la minore intensità della coazione avvertita dall’autore<sup>25</sup>; d’altra parte, a livello letterale, il bisogno del colpevole è qualificato in termini di gravità e urgenza e da questo elemento è agevole ricavare che il codice ha inteso riservare un trattamento di favore solamente alle situazioni affatto eccezionali, in cui l’azione criminosa è il mezzo per realizzare un interesse prevalente, peraltro approvato dal sistema.

Il termine “bisogno” è quindi utilizzato in un’accezione oggettiva e si riferisce solamente alla mancanza dei beni necessari a soddisfare le esigenze vitali della persona<sup>26</sup>, va però considerato che, se una simile interpretazione restrittiva della nozione risulta ancora oggi dominante nel diritto pretorio<sup>27</sup>, da tempo la dottrina sostiene l’opportunità di ampliare il perimetro applicativo della fattispecie. Si evidenzia infatti che, a differenza che nello stato di necessità, nel furto il legislatore non ha previsto alcuna restrizione legata al tipo di interesse perseguito dall’autore, sicché è arbitrario limitare la fattispecie ai bisogni materiali della persona<sup>28</sup>. Soprattutto, se il fondamento del reato risiede nella minor colpevolezza del reo, un’importanza decisiva deve essere accordata non alla causa, ma all’effetto che il bisogno produce sulla psiche dell’autore.

In maniera coerente con questo presupposto, si ritiene ad esempio che l’art. 626 n. 2 c.p. possa trovare applicazione anche in presenza di esigenze riconducibili alla sfera morale dell’individuo (classico l’esempio del furto della somma di denaro necessaria all’acquisto del biglietto

<sup>23</sup> Per la verità, il termine “bisogno” ricorre anche all’interno dell’art. 251 c.p.; tuttavia, alla luce dell’irrelevanza pratica della disposizione, si ritiene di poter prescindere dal suo esame. Sul significato del concetto di bisogno nel reato di inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra, per tutti, RUGA RIVA (2015), p. 2893.

<sup>24</sup> Sul punto BRUTI LIBERATI (1969), p. 419 ss.; secondo l’A., dal furto per fame originerebbe anche la scriminante dello stato di necessità, destinata a trovare applicazione ogniqualvolta il reo sia animato da una “forza invincibile”.

<sup>25</sup> Così BRUTI LIBERATI (1969), p. 427; più approfonditamente PETTOELLO MANTOVANI (1955), c. 750 s., il quale colloca la differenza fra le due norme nella natura del bene minacciato, nonché nella inevitabilità e involontarietà del pericolo per salvarsi dal quale il reo è costretto ad agire.

<sup>26</sup> Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli on. Alfredo Rocco, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale* (1929), vol. V, pt. II, p. 448: «La formula del Progetto [...] scolpisce che debba trattarsi della condotta di chi viola la proprietà altrui per provvedere ad un estremo bisogno; e la tenuità del valore del tolto, che palesa i limiti imposti dal colpevole alla sua azione, non solo diminuisce obbiettivamente il reato, ma vale a denunziare la necessità, che lo ha spinto ad agire».

<sup>27</sup> Così Cass., sez. IV, 11 agosto 2008, n. 33307, secondo cui il bisogno va riferito esclusivamente a «necessità elementari e fondamentali della vita»; invece, sul carattere assolutamente indilazionabile del bisogno vd. Id., sez. IV, 9 marzo 2017, n. 11423; Id., sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 3323; Id., sez. IV, 5 febbraio 2015, n. 5406.

<sup>28</sup> In questo senso, *ex multis*, MEZZETTI (2013), p. 390.

per andare al capezzale del genitore)<sup>29</sup>; parimenti, si precisa che la norma non presuppone la condizione di miseria dell'agente, il quale potrebbe vedersi "costretto" a rubare anche per soddisfare un bisogno inerente alla propria attività economica (ipotesi del furto di fieno per sfamare il proprio animale) ovvero determinato da ragioni di carattere occasionale (tipico il caso di colui che, rimasto senza denaro, sottrae la benzina necessaria per fare rientro nella propria abitazione). In definitiva, accolta un'impostazione teleologica, dall'ambito di applicazione dell'art. 626 n. 2 c.p. andrebbero escluse solamente le azioni animate dall'intento di soddisfare desideri voluttuari o comunque immeritevoli di protezione da parte dell'ordinamento penale<sup>30</sup>.

Come si vede, nell'interpretazione del reato di furto si registra una notevole discrepanza tra formante teorico e giurisprudenziale; limitandoci a considerare l'intenzione storica del legislatore, va rimarcato che, a dispetto della sua proiezione sulla libertà di scelta dell'autore, nell'art. 626 n. 2 c.p. il concetto di bisogno è stato utilizzato in un'accezione rigorosamente obiettiva. Detto ciò, va peraltro osservato che l'accostamento del reato con l'art. 603-bis c.p. è ostacolato dalla diversa funzione che il concetto di bisogno ricopre all'interno delle due incriminazioni: mentre, infatti, nel furto esso serve a legittimare un regime di favore, nell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è la condizione di bisogno che determina la rilevanza penale dello sfruttamento del lavoratore. Ne discende che rispetto all'art. 603-bis c.p. non avrebbe alcun senso, ad esempio, subordinare la configurazione del reato a un giudizio di meritevolezza sociale, fondato sulla causa della condizione di vulnerabilità della vittima del reato. Inoltre, a differenza che nell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nel furto il bisogno si caratterizza per i requisiti della gravità e urgenza e ciò comporta un'ulteriore limitazione, che invece non può essere affermata con riferimento all'art. 603-bis c.p. In definitiva, si deve riconoscere che dalla fattispecie di furto non è possibile ricavare indicazioni utili alla definizione del perimetro applicativo del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

## 3.2.

### *Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.*

Passiamo adesso a considerare l'art. 570 c.p., che al comma 2 n. 2 sanziona colui che «fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti ovvero al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa».

Si è già anticipato che, sebbene la disposizione non menzioni il concetto di stato di bisogno, non v'è alcun dubbio che, storicamente, il legislatore abbia inteso tutelare i fondamenti etici dell'istituzione familiare, sanzionando solamente la mancata somministrazione dei mezzi necessari a sollevare dal bisogno i soggetti legati da particolari vincoli di parentela<sup>31</sup>. In linea con questa impostazione, la giurisprudenza e la dottrina, dapprima nell'intento di assicurare l'autonomia dell'istituzione familiare, quindi in ossequio al principio di offensività dell'illecito penale, hanno tradizionalmente circoscritto l'applicazione della fattispecie ai casi di effettiva necessità della prestazione da parte del minore, del coniuge o dell'ascendente<sup>32</sup>; d'altra parte, si è giustamente osservato che sul piano logico «un obbligo di provvedere ai mezzi di sussistenza è inimmaginabile al di fuori di una situazione di bisogno»<sup>33</sup>.

<sup>29</sup> Così già MANZINI (1938), p. 304; ANTOLISEI (1956), p. 226; diversamente SALTELLI e ROMANO DI FALCO (1930), p. 1068; MAGGIORE (1934), p. 540, secondo il quale «gravi e urgenti bisogni sono la fame, la sete, il freddo, la malattia, la necessità di un tetto, di un giaciglio; ecc.: per cui si può essere indotti a rubare cibi, bevande, panni, medicinali, combustibili e via discorrendo». In un'analoga prospettiva di temperamento del rigore del codice penale vd. GRANATA (1945), c. 535, secondo il quale, nel furto a differenza che nello stato di necessità, per determinare la gravità e urgenza del bisogno è necessario applicare un «criterio umano e flessibile di relatività».

<sup>30</sup> Per l'interpretazione riportata nel testo, *ex multis*, MANTOVANI (2018), p. 100 s.; BACCAREDDA BOY e LALOMIA (2010), p. 308 ss. Sul problema della configurabilità dell'art. 626 n. 2 c.p., nel caso del tossicodipendente che ruba la morfina, BRUTI LIBERATI (1969), p. 426, secondo il quale una risposta di segno negativo può giustificarsi solamente perché «la situazione di bisogno ha la sua radice in un vizio che l'ordinamento valuta negativamente e magari, come nel caso dell'abuso di stupefacenti, cerca di reprimere come sommamente dannoso per la società».

<sup>31</sup> A conferma di ciò vd. *Progetto definitivo di un nuovo codice penale*, cit., p. 356, ove si afferma che «secondo la nuova previsione, devono concorrere un rapporto di parentela nel grado prescritto dal numero 2° del capoverso e una reale condizione di bisogno effettivo». Individua a fondamento dell'incriminazione un «principio di solidarietà minima, elementare, tra soggetti che siano legati da vincoli di familiarità» SPENA (2012), p. 271; invece, per alcuni approfondimenti in chiave storica dell'incriminazione, introdotta dal codice del 1930, FIERRO CENDERELLI (1993), p. 767 ss.; MIEDICO (1999), p. 192 s.

<sup>32</sup> Sulla necessità che il soggetto passivo versi in uno stato di effettivo bisogno vd., *ex multis*, Cass., sez. II, 5 febbraio 1966, n. 1503; Id., sez. II, 22 aprile 1966, n. 1765. In dottrina MANZINI (1936), p. 761; ANTOLISEI (1956), p. 343 s.; più di recente, *ex multis*, CUSUMANO (2011), p. 608; SPENA (2012), p. 283.

<sup>33</sup> DE FRANCESCO (1970), p. 443.

Soffermandoci su tale ultima nozione, si è affermato che lo stato di bisogno rilevante ai sensi dell'art. 570 co. 2 n. 2 c.p. ha carattere effettivo e corrisponde alla mancanza delle risorse occorrenti a soddisfare «le necessità essenziali della vita, quali l'abitazione, il vitto, il vestiario»<sup>34</sup>. L'oggetto della tutela penale è stato dunque individuato in un obbligo più circoscritto di quello contemplato dagli artt. 147 e 438 c.c.: mentre tali ultime disposizioni, nel disciplinare gli istituti del mantenimento e dell'assegno alimentare, danno rilevanza alle condizioni economico-sociali dell'obbligato, l'art. 570 co. 2 n. 2 c.p. sanziona solamente la mancata prestazione dei mezzi che servono a sollevare la persona dalla propria situazione di indigenza. Va però osservato che, parallelamente al miglioramento delle condizioni di benessere sociale, e in conseguenza della tendenza viepiù marcata a caratterizzare il reato in termini formali, si è assistito a un progressivo slabbramento della nozione di bisogno.

Sotto un primo profilo, si infatti è affermato che lo stato di bisogno non viene meno nel caso in cui i mezzi di sussistenza siano forniti da terzi, siano essi i familiari ovvero i servizi di assistenza sociale<sup>35</sup>; quindi, con specifico riferimento ai minori si è statuito che lo stato di bisogno «è *in re ipsa*», sicché il reato può ritenersi integrato anche in caso di mancanza dei mezzi necessari a soddisfare esigenze di tipo secondario<sup>36</sup>. La tappa finale del percorso è stata il completo svuotamento della nozione: in una recente sentenza, la Cassazione è infatti giunta ad affermare che l'integrazione del reato non è esclusa per il fatto che «in concreto il figlio minore, grazie alla solida condizione economica del genitore affidatario, non versi in reale stato di bisogno ma anzi goda di una situazione di pieno benessere in cui sono assicurate oltre alle essenziali esigenze di vita anche una serie di esigenze non definibili essenziali»<sup>37</sup>.

Stando così le cose, è chiaro che neanche la giurisprudenza relativa all'art. 570 co. 2 n. 2 c.p. è in grado di fornire indicazioni utili per l'interpretazione della fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: a tacer d'altro, la sua estensione all'art. 603-*bis* c.p. determinerebbe la sostanziale abrogazione del concetto di bisogno e una conseguente ingiustificata espansione del perimetro operativo dell'incriminazione. Costituisce però un dato interessante da sottolineare la circostanza che, al fine di assicurare l'aderenza del diritto alla realtà materiale, la giurisprudenza relativa all'art. 570 c.p. abbia avvertito la necessità di adattare il concetto di bisogno al livello di benessere raggiunto dall'attuale sistema economico-sociale: tale osservazione dimostra invero che è possibile relativizzare il concetto di bisogno, senza peraltro sfociare in un'interpretazione puramente psicologica della nozione.

### 3.3.

#### *La circonvenzione di persone incapaci.*

Uno scenario ben diverso si apre allorché si passa a considerare il reato di circonvenzione d'incapaci, che sanziona colui che, «abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore [...] la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso»; è infatti opinione comune che, all'interno della disposizione, il concetto di bisogno sia stato utilizzato nella sua massima estensione, ad indicare «qualsiasi esigenza avvertita dal soggetto (nella specie: dal minore), quale che ne sia la rilevanza etica [...] o economica [...] o anche solo sociale»<sup>38</sup>.

<sup>34</sup> Cass., sez. II, 20 novembre 1967, n. 1396; conf. Id., sez. VI, 20 ottobre 1973, n. 7165, ove il contenuto dell'obbligo di assistenza è individuato nelle «cose strettamente necessarie alla vita dei congiunti»; più nello specifico, sulla differenziazione fra mezzi di sussistenza, mantenimento e assegno alimentare Id., sez. II, 30 aprile 1966, n. 1866; Id., sez. II, 13 gennaio 1967, n. 1186. In dottrina, sul punto, vd. per tutti LARIZZA (1997), p. 2727 s. Per completezza, è opportuno accennare a un ulteriore problema interpretativo relativo a questa nozione: da parte di alcuni si ritiene infatti che il reato non sia escluso allorché la condizione di bisogno sia imputabile alla persona, sempreché il suo perdurare non sia frutto di parassitismo o indolenza (così CUSUMANO (2011), p. 608; SPENA (2012), p. 290; cfr. ZAGNONI BONILINI (2006), p. 289).

<sup>35</sup> In questa direzione già Cass., sez. II, 11 luglio 1966, n. 491, ove si afferma che l'integrazione del reato non è esclusa dalla circostanza che altri spontaneamente somministrino i beni essenziali, così impedendo l'insorgere di un bisogno effettivo; Id., sez. VI, 22 giugno 1976; più di recente Id., sez. VI, 4 maggio 2018, n. 19508; Id., sez. VI, 14 maggio 2018, n. 21320. Più articolata la posizione della dottrina: propende per l'esclusione del reato PITTARO (1970), c. 324; più di recente cfr. SPENA (2012), p. 294, secondo il quale occorre distinguere «a seconda che l'intervento caritatevole provenga da altro familiare obbligato o altro benefattore».

<sup>36</sup> Cass., sez. VI, 21 gennaio 2009, n. 27, ove si afferma che nel concetto di «mezzi di sussistenza» rientrano anche «gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)»; conf. Id., sez. VI, 5 marzo 2010, n. 8998. Sul punto, in dottrina, PITTARO (2019), p. 206.

<sup>37</sup> Cass., sez. VI, 29 aprile 2019, n. 17766.

<sup>38</sup> MARINI (1992), p. 315; conf. MEZZETTI (2013), p. 539; MANTOVANI (2018), p. 256. Tale sì lata interpretazione era accolta già da MANZINI (1938), p. 672.



In altri termini, all'interno di questa fattispecie il legislatore ha inteso la nozione di bisogno in senso puramente psicologico, come stato soggettivo derivante dalla mancanza di un bene; per tale motivo, è opinione comune che non sia possibile operare alcuna distinzione basata sulla natura o sull'entità della necessità strumentalizzata dall'autore. A ben vedere, tale soluzione è coerente con la maggiore pregnanza della condotta di induzione, rispetto alla quale l'"abuso dei bisogni" del minore assolve a una mera funzione di specificazione<sup>39</sup>: se, infatti, come si avrà modo di vedere, nell'usura è sufficiente il contegno passivo del reo, il quale si giova della fragilità economica della controparte, nell'art. 643 c.p. occorre invece che l'autore eserciti una forma di convincimento o di suggestione. Oltretutto, non si può trascurare che nella circonvenzione d'incapaci il concetto di bisogno va rapportato all'imaturità del minore, a causa della quale anche un bene secondario può apparire come essenziale; in definitiva, nell'art. 643 c.p. il nucleo di disvalore dell'incriminazione risiede nello «sfruttamento subdolo» dell'inferiorità psichica del soggetto passivo e da questo elemento discende la scarsa selettività della nozione<sup>40</sup>.

Anche in questo caso bisogna dunque concludere che l'interpretazione sistematica trova un ostacolo insormontabile nella diversità strutturale fra i reati di circonvenzione d'incapaci e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; a ciò si aggiunge che la definizione soggettiva appena esaminata priva il concetto di bisogno di qualsivoglia capacità di selezione. Passiamo dunque a considerare il reato di usura, al quale, come visto, una parte della dottrina sovente si richiama per l'individuazione del perimetro applicativo dell'art. 603-bis c.p.

## 3.4.

### *Il reato di usura nell'originaria formulazione del codice penale*

Con riferimento al reato di usura, il discorso si fa più articolato: occorre infatti rammentare che, nella sua primigenia formulazione, l'art. 644 c.p. sanzionava il fatto di chi, «approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere [...] interessi od altri vantaggi usurari», mentre, in seguito alla l. 7 marzo 1996, n. 108, il reato si incentra sulla semplice promessa o dazione di un corrispettivo usurario e lo stato di bisogno del debitore configura un'aggravante speciale. È logico che la diversa rilevanza di questo elemento si riverberi sulla sua definizione: occorre perciò esaminare partitamente le due incriminazioni.

Iniziando con la fattispecie originariamente prevista dal codice Rocco, va subito evidenziato che il legislatore del 1930 aveva inteso attribuire un significato piuttosto ampio alla nozione di "stato di bisogno", riferendola a qualsiasi situazione di minorata libertà di scelta in cui il soggetto si trovi non solo «per causa che la società giudica incolpevole o comunque degna della pubblica commiserazione», ma anche in conseguenza di una sua inescusabile azione<sup>41</sup>. In maniera coerente con questa impostazione, la dottrina della prima metà del novecento qualificava lo stato di bisogno «non [...] come una situazione materiale, ma come una condizione psicologica», tale da eliminare o compromettere la libertà negoziale del debitore<sup>42</sup>; precisava inoltre che, per la sua determinazione, non assumeva rilevanza la motivazione del bisogno, il quale poteva originare anche da un precedente fatto colpevole del debitore (tipico l'esempio del debito di gioco)<sup>43</sup>.

Sul piano politico-criminale tale soluzione veniva fondata sulla dannosità sociale del fenomeno usurario e sulla pericolosità del suo autore (lo "strozzino")<sup>44</sup>; questi elementi apparivano

<sup>39</sup> Sul significato delle condotte di abuso e induzione all'interno dell'art. 643 c.p. e sul loro reciproco rapporto vd., con diverse sfumature, SINISCALCO (1960), p. 46 s.; RONCO (1988), p. 4 s.; MARINI (1992), p. 316; da ult. MANTOVANI (2018), p. 258.

<sup>40</sup> ANTOLISEI (1956), p. 261; conf., nella dottrina più recente, MEZZETTI (2013), p. 523. Come noto, da questa caratterizzazione del reato discende una certa ambivalenza del bene tutelato, a cavaliere fra patrimonio e persona; sul punto, per tutti, BERTOLINO (2010), p. 67 ss.

<sup>41</sup> *Progetto definitivo di un nuovo codice penale*, cit., p. 468. Infatti, presente nel progetto preliminare, la nozione di bisogno era stata poi sostituita con l'espressione «condizioni di miseria di una persona, ovvero [...] stato di bisogno determinato da sventura»; poiché, però, tale dicitura sembrava escludere la configurazione del reato nell'ipotesi, affatto rara, in cui la vittima si rivolge all'usurario per pagare un debito di gioco, prevalse infine l'idea di adoperare la più ampia nozione di "stato di bisogno". Sul punto MANZINI (1938), p. 688, nt. 2.

<sup>42</sup> MANZINI (1938), p. 689, secondo il quale lo stato di bisogno deve "impedire" o "limitare notevolmente" la libertà di scelta del soggetto passivo; conf. SALTELLI e ROMANO DI FALCO (1930), p. 1119. Diversamente, secondo MAGGIORE (1934), p. 572, è sufficiente che la «volontà [della vittima] non sia perfettamente libera, ma sia pronta a divenire facile esca dello strozzino»; così anche ANTOLISEI (1956), p. 267.

<sup>43</sup> Secondo ANTOLISEI (1956), p. 267, il quale, come visto, accoglie un'interpretazione particolarmente ampia della nozione, «è pure indifferente la condizione economica del soggetto passivo, giacché anche un individuo benestante può essere momentaneamente assillato da un bisogno di denaro»; per l'A., resta in ogni caso esclusa l'integrazione del reato nel caso di richiesta di denaro diretta a un impiego produttivo.

<sup>44</sup> *Progetto definitivo di un nuovo codice penale*, cit., p. 468, ove si afferma che il profittare dello stato di bisogno «obiettivamente è grave per l'allarme sociale, che suscita, e subiettivamente è rilevante, perché palesa la pericolosità del colpevole».

infatti di per sé sufficienti a giustificare l'intervento repressivo, cosicché, a ben guardare, l'ap-profittamento dello stato di bisogno della vittima serviva non tanto a circoscrivere sul versante passivo l'ampiezza dell'incriminazione, quanto a individuare un ben preciso tipo di autore<sup>45</sup>. A livello sistematico, invece, una sì lata interpretazione del concetto di bisogno appariva coerente con la funzione sussidiaria del reato di usura, che trovava applicazione nell'ipotesi di mancata integrazione della più grave fattispecie di circonvenzione d'incapaci: mentre, dunque, l'art. 643 c.p. avrebbe sanzionato le aggressioni al patrimonio realizzate approfittando dell'inferiorità psichica o dell'inesperienza della persona, l'art. 644 c.p. avrebbe preso in considerazione le offese perpetrate strumentalizzando la sua debolezza economica<sup>46</sup>.

Come noto, tale impostazione ha iniziato a mostrare le prime crepe già nel secondo dopoguerra, allorché, in seguito alla crescita economica, si sono registrati un significativo incremento dei consumi e una parallela espansione del mercato creditizio illegale<sup>47</sup>. Dinanzi a questa situazione si è avvertita la necessità di assicurare l'operatività della tutela penale, adattando il concetto di "stato di bisogno" al nuovo diffuso livello di benessere sociale; si è dunque consolidata una concezione puramente psicologica, affermandosi ora che il bisogno consiste in un "impellente assillo", che, limitando la libertà di scelta del soggetto passivo, lo conduca ad accettare il prestito usurario<sup>48</sup>, ora che tale situazione ricorre ogniqualvolta la vittima sia priva di scelte, non riuscendo ad ottenere il credito nel mercato legale<sup>49</sup>.

In conseguenza di siffatto allargamento della fattispecie, però, è emerso un duplice ordine di problemi. Da un lato, la necessità di dimostrare il dolo dell'autore ha spinto la giurisprudenza ad adottare meccanismi presuntivi, fondati sull'obiettiva sproporzione degli interessi usurari; si è quindi affermato che lo stato di bisogno può essere provato «anche in base alla misura degli interessi, qualora essi siano di entità tale da fare ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto il quale versi in stato di bisogno possa contrarre il prestito alle indicate condizioni»<sup>50</sup>. Dall'altro, si è da più parti avvertita l'opportunità di escludere la configurazione del reato nel caso di prestiti finalizzati all'acquisto di beni secondari.

Soffermandoci su quest'ultimo punto, il problema era che, una volta individuato lo stato di bisogno in una situazione psicologica di minorata libertà di autodeterminazione, era giocoforza affermare l'integrazione della fattispecie anche nei casi in cui la richiesta di denaro fosse sorretta dal desiderio di soddisfare esigenze voluttuarie ovvero migliorare la propria condizione economico-sociale; tale risultato, però, comportava un allontanamento della fattispecie dal suo originario nucleo di disvalore e un eccessivo ampliamento della tutela penale. Per tale ragione una parte della dottrina ha preso a sostenere l'integrazione della definizione soggettiva di bisogno, attraverso l'introduzione di parametri di adeguatezza sociale ovvero facendo leva sulla finalizzazione del denaro a soddisfare un interesse riconosciuto dal sistema<sup>51</sup>. Il risultato

<sup>45</sup> Sul piano interpretativo, una conferma di questa annotazione proviene dalla circostanza che, per l'integrazione della fattispecie, non si ritenevano necessari alcun raggio o altra forma di pressione sulla volontà del soggetto passivo; addirittura, era opinione condivisa che il reato potesse essere integrato anche nel caso di richiesta proveniente dallo stesso debitore: così, *ex multis*, MAGGIORE (1934), p. 573, secondo cui «il contegno più ipocritamente passivo dell'agente (è proprio il caso della trappola che attende il sorcio) può dare vita al reato»; MANZINI (1938), p. 687 s. Nella dottrina più recente, per alcune considerazioni sulla caratterizzazione in termini soggettivi dell'incriminazione CAVALIERE (1995), p. 1231; MANNA (1997), p. 9 s.; GARGANI (2000), p. 79 s.

<sup>46</sup> A questo proposito BERTOLINO (2010), p. 65 s., secondo la quale «la *ratio* originaria dell'incriminazione del reato di circonvenzione di persone incapaci e di quello di usura [...] sarebbe dunque da rintracciare nella riprovevolezza della condotta tipica, in quanto realizzata sfruttando una relazione personale, che consente al soggetto attivo di approfittare di uno stato di peculiare debolezza della vittima».

<sup>47</sup> Sul punto PICA (2002), p. 1137. Per alcuni approfondimenti sulle trasformazioni socio-economiche del secondo dopoguerra, che possono essere compendiate nell'affermazione della "società dei consumi", SECONDULFO (2012), p. 283 ss.

<sup>48</sup> Cfr. Cass., sez. III, 7 marzo 1966, n. 332; Id., sez. III, 7 marzo 1967, n. 112, ove si afferma che lo stato di bisogno va inteso come una «limitazione della volontà a causa di un indifferibile bisogno per il quale il soggetto passivo è costretto ad accettare le condizioni usuraie per evitare mali peggiori»; e Id., sez. III, 31 luglio 1967, n. 620, in cui si ritiene sufficiente una "sensibile limitazione" della libertà di scelta della vittima; Id., sez. I, 19 aprile 1972, n. 2515, ove si individua lo stato di bisogno in un "impellente assillo" che limiti la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. Rispetto a tale ultima soluzione conf. Id., sez. II, 16 gennaio 1979, n. 565; Id., sez. II, 1° marzo 1979, n. 7369; Id., sez. III, 17 ottobre 1979, n. 8531.

<sup>49</sup> Cass., sez. II, 22 novembre 1983, n. 9979, secondo cui lo stato di bisogno «ricorre tutte le volte che la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori la prestazione di denaro o altra cosa».

<sup>50</sup> Cass., sez. II, 23 ottobre 1984, n. 8986; conf., *ex multis*, Id., sez. II, 9 novembre 1985, n. 10436; Id., sez. II, 31 gennaio 1987, n. 1207; Id., sez. II, 1° settembre 1987, n. 9450. Sul punto PISA (1995), p. 1284, secondo il quale occorre però «un "supplemento" di sproporzione rispetto a quello necessario per arrivare all'usurarietà». Secondo MASULLO (1996), p. 220 s., i più gravi problemi inerenti alla definizione dello stato di bisogno sono da individuare nelle esigenze di semplificazione probatoria che giocoforza derivano dalla necessità di accertare la rappresentazione di siffatto elemento in capo al reo.

<sup>51</sup> In tema cfr. MALINVERNI (1965), c. 264, il quale propone di fare ricorso a un agente modello, individuato nel «buon padre di famiglia» o meglio dell'«uomo socialmente adattato»; VIOLANTE (1970), p. 78 ss., secondo il quale il concetto di bisogno «sta ad indicare [...] l'esistenza di un deficit il cui soddisfacimento non è considerato superfluo alla stregua dei canoni giuridici e sociali che presidono alla disciplina del settore di attività cui inerisce l'interesse che ha dato adito al concreto bisogno»; nel prosieguo dell'indagine, l'A. procede dunque a una selezione dei

finale di questa evoluzione è stata una congerie di pronunce giurisprudenziali, difficilmente suscettibili di sistematizzazione: così, ad esempio, da un lato, si è statuito che il bisogno può derivare da «colpe inescusabili del soggetto passivo»<sup>52</sup>, dall'altro, si è precisato che assume rilevanza il desiderio di conservare la propria situazione economico-patrimoniale, mentre non basta la volontà di migliorare la propria posizione<sup>53</sup>.

Sotto un altro profilo, va evidenziato che l'acquisita consapevolezza della forte penetrazione della criminalità organizzata nella gestione del credito illegale ha spinto la giurisprudenza ad ampliare la tutela penale anche ai prestiti contratti nell'ambito di un'attività di tipo imprenditoriale<sup>54</sup>. In tale ultima eventualità, la configurazione del reato di usura sembrava scontrarsi con la difficoltà di affermare la ricorrenza di uno stato bisogno in relazione a prestiti finalizzati a investimenti produttivi ovvero volti a fronteggiare una carenza di liquidità meramente temporanea. Ciò nondimeno, in varie occasioni il diritto pretorio ha chiarito che il concetto di bisogno può essere riferito anche alle situazioni di difficoltà finanziaria inerenti all'esercizio di un'impresa o di una professione<sup>55</sup>; come noto, la tappa conclusiva di questa evoluzione è stata l'intervento del legislatore che, dapprima – si tratta del d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella l. 7 agosto 1992, n. 356 – ha introdotto il reato di usura impropria, quindi, con la già ricordata l. n. 108 del 1996, ha espunto qualsiasi riferimento alla condizione di debolezza del debitore, dando all'art. 644 c.p. la sua attuale formulazione<sup>56</sup>.

Giunti a questo punto, però, prima di dare conto dell'interpretazione corrente di tale fattispecie, interrogiamoci sulla possibilità di estendere le soluzioni esegetiche appena esaminate al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; a prima vista, una risposta di segno positivo è suggerita dall'affinità strutturale fra le due incriminazioni. Si è, infatti, visto che, nella sua forma originaria, l'art. 644 c.p. sanzionava l'erogazione del credito a condizioni vessatorie, attuata strumentalizzando la debolezza economica del debitore; non dissimilmente, l'art. 603-bis c.p. si incentra sull'imposizione di un impiego in condizioni di sfruttamento, realizzato approfittando dello stato di bisogno del lavoratore<sup>57</sup>. In entrambi i casi, si potrebbe quindi affermare che la sproporzione delle prestazioni indizia l'antigiuridicità del rapporto contrattuale, che però sussiste solamente ove lo stesso sia concluso approfittando della minorata libertà di scelta del soggetto passivo. A un'analisi più approfondita, però, emerge che fra le due incriminazioni sussistono alcune significative differenze, che privano di vigore l'idea di un'interpretazione sistematica della nozione di bisogno.

In primo luogo, infatti, si è già evidenziato che, nell'ottica del legislatore del 1930, la condotta di approfittamento dello stato di bisogno dell'usurato trovava una giustificazione nella volontà di circoscrivere la sanzione penale a uno specifico tipo d'autore, piuttosto radicato nella coscienza sociale e generalmente oggetto di riprovazione; rispetto a questo obiettivo, risultava secondaria l'esatta determinazione della condizione di necessità del debitore<sup>58</sup>. Per converso, nell'art. 603-bis c.p. una simile caratterizzazione soggettiva del reo può forse ammet-

beni la cui mancanza può determinare una condizione di bisogno, e conseguentemente giustificare la configurazione della fattispecie di usura.  
<sup>52</sup> Cass., sez. III, 13 maggio 1981, n. 4425; conf., *ex multis*, Id., sez. V, 25 maggio 1982, n. 732; Id., sez. III, 27 aprile 1982, n. 4418; Id., sez. II, 24 maggio 1993, n. 2085.

<sup>53</sup> Cass., sez. I, 15 aprile 1981, n. 3396, ove si esclude l'integrazione della fattispecie nel caso di «semplice difficoltà che induca a ricorrere preferenzialmente al finanziamento di privati» o, addirittura, di richieste di denaro sorrette dalla «finalità di procurarsi un vantaggio nella previsione di proficui investimenti»; conf., *ex multis*, Id., sez. II, 22 novembre 1983, n. 10025; Id., sez. II, 7 maggio 1988, n. 5633. In dottrina GALLO (1995), p. 301, secondo il quale restano escluse le «esigenze di mero prestigio sociale; salvo le ipotesi in cui quest'ultimo condizioni profondamente le dette esigenze fondamentali». Per una ricognizione delle soluzioni prospettate in dottrina e in giurisprudenza Grosso (1992), p. 1143.

<sup>54</sup> Sulle interferenze tra il fenomeno usurario e la criminalità organizzata di stampo mafioso, GALLO (1995), p. 302; volendo, vd. anche ALBAMONTE (1993), p. 226 s.

<sup>55</sup> Cass., sez. II, 7 maggio 1985, n. 441; conf. Id., sez. II, 11 novembre 1988, n. 10942, in cui si afferma la ricorrenza dello stato di bisogno in capo alla società avente personalità giuridica; Id., sez. VI, 12 settembre 1996, n. 8404, ove si precisa che «lo stato di bisogno sussiste anche quando la parte lesa intenda insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale»; Id., sez. II, 13 febbraio 1997, n. 1311. Alla luce della giurisprudenza citata, va condivisa l'osservazione di GALLO (1995), p. 302, secondo cui la l. 7 agosto 1992, n. 356 ha reso «agevole e legittima un'interpretazione che nell'ambito della precedente poteva presentarsi ambigua».

<sup>56</sup> Per una breve panoramica sull'evoluzione normativa del reato di usura FIANDACA e MUSCO (2015), p. 229 ss.; invece, per approfondimenti sulla fattispecie di usura impropria, MUCCIARELLI (1993), p. 139 ss.

<sup>57</sup> Alla luce della somiglianza fra le due incriminazioni, si comprende la ricorrenza di alcuni comuni schemi argomentativi: così, rispetto all'art. 603-bis c.p. si è correttamente messo in guardia dal rischio di identificare lo stato di bisogno col bisogno di lavorare; non dissimilmente, nell'usura si è da sempre affermata la necessità di diversificare la condizione dell'usurato dal «generico bisogno», senza il quale nessuno contrae un debito. Oppure ancora, così come nell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si fa leva sulla «mancanza di alternative esistenziali», nel vecchio reato di usura si è visto che la giurisprudenza aveva preso a ricavare lo stato di bisogno dall'impossibilità del soggetto passivo di ottenere il credito nel mercato legale.

<sup>58</sup> Sul punto *retro*, nt. 44.

tersi con riferimento al caporale<sup>59</sup>, mentre, al di fuori di una prospettiva ideologica, è difficile giungere alla medesima conclusione in rapporto al datore di lavoro. In secondo luogo è importante sottolineare che nell'art. 644 c.p. la definizione psicologica dello stato di bisogno trova una legittimazione anche sul piano oggettivo, che invece la stessa non riceve nell'art. 603-*bis* c.p.: infatti, nell'usura la minorata libertà di scelta del debitore e la conseguente incapacità di effettuare una scelta razionale determina la pericolosità oggettiva dell'operazione economica da questi realizzata; viceversa, una simile situazione non ricorre nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, giacché in quest'ultimo caso la vittima mantiene sempre la possibilità di recedere dal contratto e così sottrarsi alle mani del proprio sfruttatore<sup>60</sup>.

In breve: nell'originaria formulazione dell'art. 644 c.p. la condotta di approfittamento dello stato di bisogno assolve a una duplice funzione di tipizzazione, di cui la stessa difetta nella fattispecie attualmente sanzionata dall'art. 603-*bis* c.p.; se poi si aggiunge che, nell'usura, la definizione del concetto di bisogno è stata fortemente condizionata dalle esigenze politico-criminali connesse all'evoluzione del mercato creditizio illegale, si deve concludere che l'idea di mutare l'interpretazione consolidata con riferimento all'art. 644 c.p. risulta più debole di quanto si potrebbe a prima vista pensare.

### 3.5. *(segue) e in quella successiva alla l. 7 marzo 1996, n. 108.*

La riscrittura della fattispecie di usura non poteva che riverberarsi anche sull'interpretazione del concetto di stato di bisogno, attorno al quale ruota oggi l'aggravante speciale disciplinata dall'art. 644 co. 5 n. 3 c.p. Invero, la l. n. 108 del 1996, da un lato, ha modificato la *ratio* di tutela dell'incriminazione, così di fatto determinando il venir meno delle ragioni che avevano giustificato l'ampliamento della nozione alle esigenze di tipo secondario; dall'altro, ha affidato l'individuazione dell'usura in concreto al requisito della "difficoltà economico-finanziaria", imponendo una delimitazione "verso l'alto" dello stato di bisogno del debitore<sup>61</sup>. Non sorprende, dunque, che, con riferimento a questa espressione tenda oggi a prevalere un'impostazione restrittiva che curiosamente avvicina la nozione a quella rilevante per l'applicazione dell'art. 626 n. 2 c.p.

Più nel dettaglio, la dottrina sostiene la necessità di adottare un'impostazione oggettiva e così limitare la configurazione dell'aggravante ai casi in cui il soggetto passivo è privo dei mezzi necessari a soddisfare le proprie esigenze fondamentali<sup>62</sup>; nella giurisprudenza più recente, invece, sembra ancora prevalere l'idea che il concetto di "stato di bisogno" abbia carattere puramente soggettivo, sicché per la sua delimitazione occorrerebbe valorizzare l'intensità della pressione avvertita dalla vittima<sup>63</sup>. Ne discende che il bisogno è considerato come una condizione psicologica di forte limitazione della libertà di autodeterminazione, eventualmente derivante anche da colpa o da vizio del debitore; il suo accertamento è perlopiù affidato a meccanismi presuntivi, che fanno leva sulla forte sproporzione degli interessi oggetto di pattuizione<sup>64</sup>.

Ai nostri fini, è agevole osservare che, in seguito alla l. n. 108 del 1996, le affinità fra i reati

<sup>59</sup> In effetti, come osserva DE SANTIS (2019), p. 11, la figura del caporale, come colui che «alle prime luci dell'alba recluta nelle piazze dei paesi o nelle periferie delle città braccianti agricoli o manovali edili o lavoratori da impiegare nei laboratori manifatturieri», sembra piuttosto radicata nella coscienza collettiva. Tuttavia, sulle trasformazioni che, in seguito alla globalizzazione, hanno riguardato il caporalato anche sotto il profilo soggettivo LEGRANDE (2016), p. 67 ss.

<sup>60</sup> Come noto, nell'usura una simile facoltà è del tutto virtuale, giacché la chiusura del rapporto di credito implica l'integrale restituzione degli interessi e del capitale, normalmente impossibile per il debitore; per una ricostruzione in chiave oggettiva dello stato di bisogno, nei termini riferiti nel testo, CAVALIERE (1995), p. 1240 s.

<sup>61</sup> Analoghe considerazioni, dopo la l. n. 356 del 1992, in PROSDOCIMI (1995), p. 585; nella dottrina successiva alla l. n. 108 del 1996, fra gli altri, DE ANGELIS (1997), p. 6; MAGRI (2007), p. 78; BACCAREDDA BOY (2015), p. 1228.

<sup>62</sup> MANNA (1997), p. 103; MANTOVANI (2018), p. 274; MAGRI (2007), p. 78; così sostanzialmente DE ANGELIS (1997), p. 6. In giurisprudenza, per questa impostazione vd. Cass., sez. II, 14 aprile 2000, in *Giur. it.*, 2001, p. 566 ss., con nota critica di Bisacci; cfr. Id., sez. II, 7 maggio 2014, n. 18778, ove si precisa che la condizione di difficoltà economico-finanziaria si differenzia dallo stato di bisogno per il suo carattere tendenzialmente reversibile.

<sup>63</sup> Così Cass., sez. II, 4 dicembre 2008, n. 45152; conf. da ult. Id., sez. II, 2 ottobre 2020, n. 27427; Id., sez. II, 12 agosto 2020, n. 23880. Sostiene la necessità di considerare lo stato di bisogno come una condizione psicologica, attribuendo rilevanza decisiva al riflesso sul piano soggettivo della situazione di oggettiva difficoltà economica del debitore, BISACCI (2001), p. 569.

<sup>64</sup> Così, *ex multis*, Cass., sez. II, 2 febbraio 2008, n. 44899; Id., sez. II, 18 maggio 2009, n. 20868; Id., sez. II, 19 marzo 2013, n. 12791; *contra* Id., sez. VI, 13 febbraio 2008, n. 6897, ove si afferma che lo stato di bisogno non può essere desunto solamente dagli esorbitanti tassi di interesse pattuiti. In dottrina vd., con accento critico, MEZZETTI (2013), p. 575.

di usura e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si sono notevolmente attenuate: a tacer d'altro, nell'art. 644 c.p. l'elemento del bisogno non assolve più a una funzione di tipizzazione, bensì serve a qualificare un fatto già dotato di disvalore. Per tale ragione e per via della funzione regolatoria assunta dal reato di usura, trova giustificazione l'impostazione restrittiva accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che – almeno a prima vista – appare invece priva di legittimazione con riferimento alla fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Vero ciò, occorre nondimeno evidenziare che, nell'attuale formulazione, il reato di usura ha perso la sua originaria intonazione eticizzante; sotto questo profilo, mentre acquista forza l'interpretazione oggettiva del bisogno, si attenua la distanza con l'illecito sanzionato dall'art. 603-*bis* c.p.

## 3.6.

### *Risultati dell'indagine.*

La panoramica svolta ha dimostrato che, all'interno del codice penale, il termine "bisogno" viene utilizzato con differenti accezioni: ora individua una condizione materiale, ora denota invece uno stato psicologico di insoddisfazione, con un'ampiezza variabile perfino all'interno della medesima incriminazione.

Con riferimento al nostro problema, tale situazione comporta che l'interpretazione sistematica non sia in grado di offrire un contributo decisivo alla determinazione del perimetro operativo del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; siffatta annotazione è valida anche rispetto alla fattispecie di usura, alla quale, come visto, la dottrina non di rado si richiama per individuare l'ampiezza dell'art. 603-*bis* c.p. Invero, a dispetto di alcune affinità strutturali, nell'art. 644 c.p. l'accento posto dal legislatore sulla strumentalizzazione della condizione di minorata libertà di scelta del debitore trova una duplice giustificazione soggettiva e oggettiva, che il medesimo elemento invece non riceve nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Ciò puntualizzato, l'evoluzione delle diverse incriminazioni rivela che, nelle attuali condizioni di benessere economico-sociale, il concetto di "bisogno" rischia di smarrire il proprio significato: la sempre maggiore attenzione alla cura della persona, calata però in un contesto di costante sollecitazione al consumo, rischia invero di determinare un perenne stato di insoddisfazione e una conseguente inevitabile perdita della funzione tipizzante della nozione. Pertanto, se, in linea tendenziale, sembra possibile affermare che il bisogno «allude a una necessità cogente dell'autore, nel compiere il reato o nel subirlo»<sup>65</sup>, resta però da verificare quali sono le esigenze che possono rientrare nell'area semantica dell'espressione.

A questo punto, per rispondere al nostro interrogativo pare imprescindibile un confronto col bene giuridico tutelato dall'art. 603-*bis* c.p. e col precipuo scopo di tutela perseguito dal legislatore; d'altra parte, è ampiamente noto che la comprensione linguistica degli elementi del reato dipende anche dal significato complessivo dell'incriminazione<sup>66</sup>. Apriamo dunque una breve parentesi intorno al tema; poiché, peraltro, l'art. 603-*bis* c.p. è stato inserito fra i delitti contro la personalità individuale, occorrerà tenere conto anche del rapporto fra tale incriminazione e le contigue fattispecie di riduzione e mantenimento in stato di schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) e tratta di persone (art. 601 c.p.).

## 4.

### **Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e il rapporto coi reati di schiavitù e tratta di persone.**

Secondo un'opinione ampiamente condivisa, l'art. 603-*bis* c.p. tutela la dignità del lavoratore, calpestata dall'imposizione di turni massacranti, dalla mancata corresponsione di una retribuzione adeguata o dalla negazione dei più elementari presidi antinfortunistici<sup>67</sup>: invero,

<sup>65</sup> SEMINARA (2021b), p. 134.

<sup>66</sup> Sul punto, per tutti, HASSEMER (2007), p. 154: «la comprensione linguistica degli elementi della fattispecie deve avvenire solo a partire dalla fattispecie; al contempo, [...] ciò che esprime la fattispecie si realizza solo attraverso ciò che esprimono i suoi elementi».

<sup>67</sup> Con diverse sfumature, individuano il bene giuridico nella dignità della persona, fra gli altri, FERLA (2017), p. 1997; VECCE (2018), p. 419;

tutte queste condotte denotano il disconoscimento dell'umanità del soggetto passivo, il quale viene considerato alla stregua di un semplice mezzo di produzione.

Siffatta interpretazione è, del resto, coerente con la collocazione dell'illecito fra i delitti di schiavitù, in cui, come noto, la reificazione dell'essere umano è tale da involgere anche la dimensione esistenziale; proprio l'accostamento con gli artt. 600 e 601 c.p. peraltro suggerisce che nel *focus* della tutela penale rientri pure il bene giuridico della libertà individuale. In effetti, la facoltà di scelta del lavoratore è coesistente alla stessa nozione di dignità e costituisce un elemento indispensabile ove si voglia assicurare il carattere non paternalistico della tutela penale<sup>68</sup>.

Le considerazioni appena svolte non sono però sufficienti a delineare il contenuto offensivo del reato, il quale si proietta anche su un bene di carattere superindividuale, generalmente identificato nella leale concorrenza delle imprese, danneggiate dall'illecito risparmio dei costi del lavoro<sup>69</sup>. Dal punto di vista storico, in questo senso depone l'osservazione che l'introduzione dell'art. 603-*bis* c.p. si deve a un provvedimento volto non a rafforzare la tutela della persona, bensì a introdurre «misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» del paese. A ciò si aggiunge che la minore caratterizzazione dell'attuale reato in termini di disvalore ha determinato l'alleggerimento della sanzione originariamente prevista, che risulta così notevolmente inferiore a quella comminata dall'art. 600 c.p. (reclusione da uno a cinque anni e multa da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore a fronte della reclusione da otto a venti anni); se poi si considera che l'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro determina una serie di conseguenze sanzionatorie, tipicamente riservate alla criminalità imprenditoriale<sup>70</sup>, sembrerebbe potersi addirittura affermare che l'art. 603-*bis* assolve a una preponderante funzione regolatoria, che spinge a dubitare della correttezza della sua attuale collocazione<sup>71</sup>.

Riassumendo, si può affermare che l'art. 603-*bis* c.p. presenta una duplice vocazione di strumento di tutela del lavoratore e della concorrenza; in questa cornice generale, l'esatta determinazione del contenuto assiologico del reato dipende dall'interpretazione delle nozioni di sfruttamento e di stato di bisogno del lavoratore e dalla conseguente capacità dell'incriminazione di esprimere un disvalore autonomo rispetto agli illeciti di riduzione e mantenimento in stato di servitù e tratta di persone<sup>72</sup>.

Con riferimento al primo profilo, ci limitiamo ad osservare che il concetto di sfruttamento di manodopera risulta astrattamente molto ampio; inoltre, non sempre gli "indici" utilizzati dal legislatore sembrano capaci di individuare violazioni tanto gravi da giustificare la configurabilità della tutela penale<sup>73</sup>. Tuttavia, l'entità della sanzione comminata, unita alla collocazione della norma, dovrebbe indurre ad applicare l'art. 603-*bis* c.p. solamente in presenza di gravi scostamenti dalla disciplina giuslavoristica, che denotino la consapevole violazione della dignità del lavoratore<sup>74</sup>.

Passando invece a considerare il rapporto con l'art. 600 c.p., occorre rammentare che tale ultima incriminazione ruota attorno alla riduzione o mantenimento della persona in uno sta-

FIANDACA e MUSCO (2020), p. 192; SEMINARA (2021a), p. 143. Per un'analoga lettura, con riferimento però alla precedente formulazione, SCORZA (2012), p. 13 s.; GALLUCCIO (2015), p. 292.

<sup>68</sup> Sul punto GENOVESE (2018), p. 9, secondo la quale, «se offrire una possibilità di scelta è ciò che restituisce la dignità, tale bene giuridico si protegge non privando il soggetto della propria libertà di scelta, ma facendo sì che la sua scelta non avvenga in condizioni di vulnerabilità». Più in generale, sul concetto di dignità vd., per tutti, CANESTRARI (2015), p. 31 ss. e la letteratura ivi citata; su quello di paternalismo penale, con specifico riferimento alle «leggi paternalistiche applicate in casi con due parti», CAVALIERE (2017), p. 2 ss.

<sup>69</sup> Così VECCE (2018), p. 419; SEMINARA (2021a), p. 143.

<sup>70</sup> Si allude, in particolare, all'inserimento dell'art. 603-*bis* c.p. fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, alla previsione della confisca obbligatoria delle «cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto», eventualmente anche per equivalente, nonché alla misura del controllo giudiziario dell'azienda: per approfondimenti sul punto, alla luce anche delle prime applicazioni giurisprudenziali, MERLO (2020b), p. 100 ss.

<sup>71</sup> Così MONGILLO (2019), p. 640.

<sup>72</sup> Sulle alternative percorribili nell'interpretazione dell'art. 603-*bis* c.p. vd. SEMINARA (2021a), p. 141 ss., il quale infine opta per una soluzione restrittiva, che avvicina l'incriminazione alle fattispecie di servitù e tratta di persone. Per una considerazione analoga a quella riportata nel testo e un'attenta disamina del rapporto fra i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e riduzione e mantenimento in stato di schiavitù e servitù, BIN (2020), p. 21 ss.

<sup>73</sup> Va infatti considerato che la l. n. 199 del 2016 ha "alleggerito" gli indici tipizzati all'interno dell'art. 603-*bis* co. 3 c.p., di talché questi non paiono sempre in grado di evocare situazioni di sfruttamento del lavoratore: particolarmente significativo, sotto questo profilo, è il generico riferimento alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (sul punto, per alcune considerazioni critiche, PADOVANI (2016), p. 50; TORRE (2018), p. 300).

<sup>74</sup> Sottolinea la necessità che la presenza degli indici «denoti un profitto per il datore di lavoro e un correlativo danno per il lavoratore» SEMINARA (2021a), p. 142.

to di assoggettamento. Nel caso della servitù siffatta condizione ha un carattere “solamente” relativo ed è comunque compatibile con il riconoscimento di un minimo spazio di autodeterminazione<sup>75</sup>; la sua instaurazione consegue all’esercizio di una forma più o meno intensa di coercizione. Invero, il codice penale fa riferimento a una serie articolata di situazioni (violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, ecc.), fra le quali rientra l’appropriamento della condizione di vulnerabilità della persona; tale ultima nozione denota uno stato di fragilità che può essere privo di connotazione economico-patrimoniale (disabilità, stato di gravidanza, minore età, ecc.)<sup>76</sup> e per la cui determinazione le fonti sovranazionali ritengono decisiva la mancanza in capo al soggetto passivo di valide alternative esistenziali<sup>77</sup>. Vero è che, astrattamente, l’idoneità della condotta a determinare l’assoggettamento della vittima all’autore dovrebbe indurre a considerare la vulnerabilità come una condizione obiettivamente capace di determinare un forte stato di prostrazione<sup>78</sup>; tuttavia, in presenza di persone “condannate”, ad esempio, dal proprio *status* di migranti a vivere nell’emarginazione, non può non risultare decisiva la percezione che la vittima ha della propria condizione<sup>79</sup>.

Considerazioni non dissimili valgono con riferimento alla tratta di persone, che invece sanziona – fra l’altro – colui che, con le modalità appena esaminate, “recluta” una persona allo scopo di destinarla a un’occupazione servile. Anche in questo caso occorre infatti fare i conti con la gravità delle condizioni economiche e sociali che generalmente affliggono i soggetti coinvolti nella migrazione; tanto che, partendo da questo elemento, un’autorevole dottrina ha recentemente sottolineato l’impossibilità di tracciare una netta linea di demarcazione fra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (*smuggling of migrants*) e quello di tratta di persone (*trafficking of human beings*)<sup>80</sup>.

Tirando le fila del discorso, si può affermare che gli artt. 600 e 601 c.p. si caratterizzano per la repressione di condotte variamente collegate a uno stato di forte assoggettamento della persona, che però può derivare anche dal “semplice” approfittamento della condizione di fragilità ed esclusione del soggetto passivo<sup>81</sup>; tale annotazione suggerisce la potenziale esistenza di consistenti aree di sovrapposizione con l’art. 603-*bis* c.p.

Con specifico riferimento al nostro problema, si può quindi concludere che, al fine di assicurare un autonomo spazio di operatività al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, occorre rigettare un’interpretazione restrittiva, che individui lo stato di bisogno in una situazione di totale annichilimento della libertà di autodeterminazione. In altri termini, rispetto alla servitù e alla tratta di persone, l’art. 603-*bis* c.p. si dovrebbe caratterizzare per la minore intensità del controllo esercitato dal datore di lavoro e per la conseguente maggiore libertà di scelta del lavoratore<sup>82</sup>.

D’altra parte, però, giunti a questa conclusione, bisogna riconoscere che, dinanzi alla vaghezza della nozione di “bisogno”, risulta tutt’altro che infondata la preoccupazione relativa a un notevole ampliamento della tutela penale; con questa consapevolezza, non resta adesso che cercare di puntualizzare il significato del concetto di “stato di bisogno” e individuare le neces-

<sup>75</sup> Sul punto MILITELLO (2018), p. 90, il quale, ai fini dell’applicazione della tratta di persone, ritiene rilevante uno stato di sottoposizione «anche solo rispetto ad una delle forme in cui si manifesta la personalità della vittima».

<sup>76</sup> Per alcune considerazioni critiche sul d. lgs. 4 marzo 2014, n. 24, il quale ha aggiunto la condotta di approfittamento dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, PECCIOLI (2015), p. 880 s., la quale da un lato evidenzia l’inutilità della modifica, alla luce della prevalente interpretazione dell’art. 600 c.p., dall’altro sottolinea che «la situazione di vulnerabilità può essere intesa come clausola generale in grado di comprendere tutte le diverse ipotesi di inferiorità, psichica e fisica, che costituiscono elemento caratterizzante lo stato di soggezione continuativa». Per la coincidenza della condizione di vulnerabilità con quelle di inferiorità fisica o psichica o necessità GALLUCCIO (2015), p. 193.

<sup>77</sup> Si allude anzitutto alla Direttiva 2011/36/UE, che definisce la condizione di vulnerabilità come «la situazione in cui una persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere agli abusi di cui è vittima». Sulla nozione di vulnerabilità all’interno delle fonti eurounitarie AMALFITANO (2018), p. 538 ss.; per inquadramento della vittima vulnerabile nella legislazione interna, anche sotto il profilo politico-criminale, VENTUROLI (2018), p. 562 ss.

<sup>78</sup> Evidenziano il «problema di coordinamento» fra l’elencazione di condotte presente all’art. 600 co. 2 c.p. e l’espressione “costringendola” di cui al co. 1 della medesima incriminazione, la quale invero «appare assai più riduttiva», CANNEVALE e LAZZARI (2005), p. 1503.

<sup>79</sup> D’altra parte, già all’indomani dell’entrata in vigore della l. 11 agosto 2003, n. 228, la dottrina aveva sostenuto che nella riduzione in stato di servitù realizzata approfittando dello stato di necessità del soggetto passivo, tale ultima condizione doveva costituire il «motivo soggettivo preminente della condiscendenza della vittima» all’autore (VALLINI (2004), p. 639); sotto questo profilo, il successivo allargamento dell’art. 600 co. 2 c.p. all’approfittamento della condizione di vulnerabilità pare coerente con l’originaria intonazione soggettiva dell’incriminazione.

<sup>80</sup> MILITELLO (2018), p. 102 ss.

<sup>81</sup> Vd., ad esempio, Cass., sez. III, 30 marzo 2009, n. 13743, ove si afferma l’integrazione dell’art. 600 c.p. per essere la persona offesa «priva di mezzi di sostentamento» e per essersi la stessa «trovata, clandestina, in un paese straniero di cui ignorava sostanzialmente la lingua».

<sup>82</sup> Ritiene invece «(ancora) condivisibile l’opinione di chi sostiene che laddove un fatto rilevi ai sensi dell’art. 603-*bis* esso debba necessariamente rilevare anche ai sensi dell’art. 600» BIN (2020), p. 26. Cfr. DI MARTINO (2019), p. 279 ss., secondo il quale il «potere [derivante dallo stato di bisogno del soggetto passivo] pervade di sé la genesi e l’esecuzione dell’attività lavorativa ma non incide formalmente sullo *status libertatis*».

sità la cui strumentalizzazione può determinare la configurazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

## 5. I limiti dell'interpretazione in chiave soggettiva del concetto di "stato di bisogno".

Alla luce delle considerazioni svolte nel paragrafo che precede, si può affermare che, mentre la collocazione dell'art. 603-*bis* c.p. suggerisce di considerare lo stato di bisogno come una condizione di minorata libertà di scelta del soggetto passivo, la proiezione del reato verso il corretto funzionamento del mercato del lavoro impone piuttosto di precisare qual è la tipologia di rapporti coperti dalla tutela penale. Con riferimento alla definizione soggettiva, si è inoltre visto che, individuando lo stato di bisogno nella totale mancanza di libertà di autodeterminazione, si assiste a una tendenziale sovrapposizione tra la fattispecie in esame e gli artt. 600/601 c.p. Invero, l'art. 603-*bis* c.p. presuppone che l'assoggettamento del lavoratore sia limitato allo svolgimento della prestazione; tuttavia, poiché la configurazione del reato va limitata a significative violazioni della disciplina giuslavoristica, può divenire veramente difficile tracciare una netta linea di demarcazione fra la dimensione lavorativa e quella esistenziale<sup>83</sup>.

Così ricostruito il quadro, non resta che prendere in considerazione forme meno stringenti di compromissione della libertà di scelta del soggetto passivo: assunta questa prospettiva, viene in rilievo la possibilità di identificare lo stato di bisogno con la semplice condizione psicologica di insoddisfazione, che deriva dal desiderio di acquistare un bene o una prestazione. Come visto, una simile impostazione è stata in passato prospettata con riferimento al reato di usura; si tratterebbe in sostanza di affrancare la nozione di bisogno da una situazione di obiettiva ristrettezza economica e incentrare la tutela penale sulla minorata libertà di scelta del lavoratore. D'altra parte, non può escludersi che un soggetto accetti di lavorare in condizioni di sfruttamento spinto, ad esempio, dalla volontà di comperare un'automobile o un altro bene; inoltre, nella presente situazione di crisi economica è, purtroppo, verosimile che le persone siano indotte ad accettare la violazione dei propri diritti pur di poter lavorare e così mantenere il tenore di vita precedentemente conquistato.

Tuttavia, l'adozione di una definizione puramente psicologica di bisogno solleva numerose obiezioni.

Alle considerazioni svolte nel § 3.4 si aggiunge infatti che la subordinazione della tutela penale a un elemento puramente immateriale appare estremamente problematica dal punto di vista dei principi di tassatività-determinatezza e di personalità della responsabilità penale<sup>84</sup>. Con riferimento al primo profilo, è sufficiente richiamare alla mente i problemi che tradizionalmente affliggono l'accertamento degli stati psicologici<sup>85</sup>, e che sarebbero destinati ad affiorare anche ove si identificasse lo "stato di bisogno" col semplice desiderio non supportato da una situazione di difficoltà economica reale. Quanto alla colpevolezza, invece, il rischio è quello di svincolare l'irrogazione della sanzione dalla effettiva conoscenza dello stato di minorata libertà di scelta del lavoratore; con la conseguente sostanziale abrogazione della condotta di approfittamento richiesta dal legislatore.

D'altra parte, più in generale, l'identificazione del bisogno con la semplice compromissione della facoltà di autodeterminazione del soggetto passivo rende veramente difficile arginare l'ampliamento della tutela penale: è chiaro, infatti, che pressoché ogni rapporto di prestazione d'opera poggia sull'"aspirazione al reddito"<sup>86</sup> del lavoratore. Pertanto, per limitare l'ambito di operatività del reato, l'unica possibilità sarebbe quella di operare una selezione basata sulla "meritevolezza" del bisogno avvertito dal soggetto passivo (distinguendo, ad esempio, fra la necessità di acquistare un'auto e il desiderio di comperare un gioiello); senonché, anche trascurando le incertezze inerenti a un simile valutazione, bisogna riconoscere che, una volta

<sup>83</sup> In merito SEMINARA (2021a), p. 139 s., che dopo avere passato in rassegna i fatti oggetto di alcuni procedimenti penali *ex art. 603-bis* c.p. si chiede: «Ha senso parlare di libertà in queste condizioni?».

<sup>84</sup> Ritiene la prospettiva soggettiva «non [...] compatibile con le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento italiano» DI MARTINO (2019), p. 160, osservando che non è possibile «delegare alla vittima il compito di selezionare in astratto i fatti punibili, e [...] ancorare quella funzione a dati puramente interiori».

<sup>85</sup> È infatti noto che la Corte Costituzionale ha individuato nella verificabilità empirica e razionale un parametro di determinatezza della fattispecie: sul punto vd. Corte cost., sent. 8 giugno 1981, n. 96, e, in dottrina, GRASSO (1981), p. 808 ss.

<sup>86</sup> DEL PUNTA (2019), p. 132.



individuato il fondamento del reato nella tutela della libertà di scelta del lavoratore, risulta arbitraria qualsivoglia delimitazione<sup>87</sup>.

Come si vede, l'impostazione soggettiva si espone a molte obiezioni: si deve dunque concludere che il bisogno non può consistere in uno stato puramente psicologico di insoddisfazione, bensì va collegato a una condizione di effettiva indigenza del lavoratore<sup>88</sup>.

## 6.

### L'interpretazione oggettiva: ampiezza della nozione di "stato di bisogno"

Chiarito dunque che l'integrazione dell'art. 603-*bis* c.p. presuppone l'approfittamento della debolezza economica del lavoratore, resta ancora da verificare quando ricorra una simile situazione.

Rispetto a una lettura restrittiva, tesa a circoscrivere il bisogno alla mancanza dei mezzi necessari alla sopravvivenza fisica della persona, è possibile osservare che, sul piano letterale, il concetto di bisogno «si presta ad essere più intensamente relativizzat[o] alle aspirazioni (anche di carattere morale) del soggetto»<sup>89</sup>; a ciò si aggiunge che, per assicurare l'aderenza del diritto alla realtà materiale, occorre definire il significato della suddetta espressione tenendo conto dell'attuale livello di benessere sociale<sup>90</sup>. D'altra parte, però, nemmeno si potrebbe optare per una relativizzazione assoluta e caratterizzare questa situazione in relazione ai bisogni tipici della classe sociale di appartenenza del lavoratore<sup>91</sup>: è chiaro infatti che, sul piano politico-criminale, una simile soluzione avrebbe l'assurda conseguenza di considerare come particolarmente bisognosi – e quindi meritevoli di protezione – proprio coloro che godono di una condizione di agiatezza maggiore.

Pertanto, dinanzi alla necessità di individuare dei parametri oggettivi, la soluzione migliore sembra essere quella di considerare il bisogno alla stregua di un elemento normativo e valorizzare le indicazioni provenienti dall'ordinamento, *in primis* dalla Costituzione.

Non si può, infatti, dimenticare che l'art. 38 della nostra Carta fondamentale individua nella liberazione dal bisogno lo scopo del sistema di sicurezza sociale: in particolare, il co. 1 prevede che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale»<sup>92</sup> e, in maniera coerente con questa previsione, il legislatore ha introdotto una pluralità di istituti volti ad assicurare il contrasto alla povertà e all'esclusione. Come noto, l'idea di fondo è che, al fine di garantire l'effettivo godimento dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, lo Stato debba assicurare i mezzi necessari alla sopravvivenza della persona; donde, ad esempio, la previsione di strumenti diretti ad integrare i redditi che non raggiungono una soglia convenzionale, idealmente corrispondente al c.d. "minimo vitale"<sup>93</sup>. Nella medesima direzione gli artt. 32 e 34 Cost. prevedono l'impegno dello Stato ad assicurare il diritto alla salute e all'istruzione; nemmeno va trascurato l'art. 31, il quale riconosce il valore sociale della famiglia e ne promuove la formazione. Queste disposizioni configurano un catalogo delle esigenze che l'ordinamento ritiene essenziali al «pieno sviluppo della persona»<sup>94</sup>: con riferimento al nostro problema, sembra quindi corretto affermare che la

<sup>87</sup> Invero, riprendendo le considerazioni svolte, con riferimento al reato di usura, da CAVALIERE (1995), p. 1236, si può affermare che a sostegno di una simile limitazione non si potrebbe portare il principio di sussidiarietà, il quale impone allo Stato di rinunciare alla tutela penale in presenza di strumenti meno invasivi, senza peraltro scaricare sul cittadino il compito di difendersi dai tentativi di aggressione.

<sup>88</sup> Così, con diverse sfumature, DI MARTINO (2019), p. 190 s.; SEMINARA (2021a), p. 142.

<sup>89</sup> PROSDOCIMI (1995), p. 587.

<sup>90</sup> Sull'importanza del "contesto" nell'interpretazione della fattispecie, per tutti, PALAZZO (2006), p. 525 ss.; VOGLIOTTI (2011), p. 72 ss. A conferma della necessità di evitare un approccio riduttivamente teso a identificare il "bisogno" nella mancanza dei mezzi reddituali di sussistenza, può portarsi il progressivo spostamento, all'interno del discorso pubblico, dal concetto di "povertà" a quello di "esclusione sociale": in merito NEGRI e SARACENO (2000), p. 184 ss.

<sup>91</sup> In analogia con quanto è accaduto nell'interpretazione dell'art. 570 co. 2 n. 2 c.p.: sul punto *retro*, § 3.2.

<sup>92</sup> Con riferimento all'art. 38 Cost., si fronteggiano tradizionalmente due diverse interpretazioni, l'una tesa a distinguere i sistemi di mantenimento e assistenza sociale da quelli di previdenza e assistenza dei lavoratori, l'altra caratterizzata per la loro combinazione all'interno dell'unico concetto di sicurezza sociale. In proposito cfr. quindi CARETTI e TARLI BARBIERI (2017), p. 527 e PERSIANI (1979), p. 240 s. (conf., più di recente, ID. (2017), p. 290 s.). Sul significato dell'idea della "sicurezza sociale", per tutti, PERSIANI e D'ONGHIA (2019), spec. p. 21 ss.

<sup>93</sup> Per un inquadramento generale e alcuni approfondimenti sulla l. 8 novembre 2000, n. 328, la quale ha razionalizzato il sistema di assistenza sociale, PERSIANI e D'ONGHIA (2019), p. 323 ss. È chiaro che in questo quadro si inserisce anche la recente introduzione di un reddito minimo garantito per il tramite della l. 28 marzo 2019, n. 26; sui contenuti di tale ultimo provvedimento, per tutti, GIUBBONI (2019), p. 2 ss.

<sup>94</sup> Il legame fra gli artt. 2 e 38 della Costituzione è reso evidente anche dal progressivo ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del diritto all'assistenza, oltre la categoria dei cittadini: per una rassegna della giurisprudenza costituzionale TRIPODINA (2008), p. 372 s.; da

mancanza dei mezzi necessari alla loro soddisfazione pone il soggetto in uno stato di bisogno che l'ordinamento riconosce come meritevole di protezione.

In breve: dalla Carta costituzionale possono trarsi indicazioni utili per individuare le necessità primarie, che definiscono lo "stato di bisogno" del lavoratore; in questo modo, sembra possibile delimitare l'ambito di operatività della tutela penale e al contempo adeguare l'incriminazione alle caratteristiche dell'odierna realtà economico-sociale e del correlativo sistema di valori.

## 7.

### **(segue) e relative implicazioni sull'ambito di operatività e sul fondamento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.**

A questo punto sembra possibile precisare l'ambito di operatività e il fondamento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Con riferimento al primo profilo, si può affermare che il concetto di "stato di bisogno" assolve a un'autonoma funzione di tipizzazione, che si esprime essenzialmente nella selezione dei destinatari della tutela penale; invero, l'analisi svolta nei paragrafi che precedono conduce a ritenere che l'art. 603-*bis* c.p. debba trovare applicazione nei casi in cui l'instaurazione o prosecuzione del rapporto di lavoro in condizione di sfruttamento è attuata strumentalizzando la posizione di oggettiva debolezza economica del prestatore.

Più nel dettaglio, il rifiuto di una prospettiva puramente psicologica comporta che la configurazione del reato vada esclusa con riferimento a violazioni della disciplina giuslavoristica, che sono imposte facendo leva non sulla obiettiva necessità del lavoratore, ma sul suo desiderio di disporre dei mezzi necessari a soddisfare esigenze di tipo voluttuario. La conclusione non cambia nemmeno nei casi in cui l'agente strumentalizza la pressione psicologica avvertita dal soggetto passivo, in conseguenza di un momento di temporanea difficoltà economico-finanziaria o delle aspettative del proprio contesto sociale. Parimenti, restano esclusi dalla tutela penale i rapporti che, essendo caratterizzati da un prevalente scopo formativo, non poggiano sullo stato di bisogno del lavoratore<sup>95</sup>; sempreché – s'intende – l'uso di una determinata formula contrattuale non miri ad aggirare il diritto del soggetto passivo a ricevere una congrua retribuzione. In ogni caso, è bene precisare che, ai fini della configurabilità dell'incriminazione, risulta irrilevante la causa della condizione di debolezza del prestatore<sup>96</sup>; inoltre, l'art. 603-*bis* c.p. è integrato anche allorché la vittima viva lo sfruttamento come un'opportunità per migliorare la propria condizione<sup>97</sup>.

Sul piano empirico, una simile caratterizzazione del reato è coerente con la circostanza che il fenomeno dello sfruttamento lavorativo interessa soprattutto manodopera impiegata nello svolgimento di prestazioni fungibili e dotata di scarsa qualificazione<sup>98</sup>. A livello normativo, invece, non si può fare a meno di osservare che la soluzione proposta mette in luce alcuni difetti di ragionevolezza dell'incriminazione: occorre infatti considerare che singoli episodi di sfruttamento possono determinare l'integrazione della più grave fattispecie di estorsione<sup>99</sup>. Tale annotazione non è però sufficiente a giustificare l'adozione di un'impostazione soggettiva e l'allargamento dell'ambito di operatività dell'incriminazione; piuttosto, essa sollecita una

ult. FONTANA (2019), p. 30 ss., al quale si rimanda anche per alcune considerazioni critiche relative all'ampiezza dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Invece, per qualche cenno generale sulla progressiva estensione dei diritti sociali agli stranieri CARETTI e TARLI BARBIERI (2017), p. 93 s.

<sup>95</sup> A titolo esemplificativo, si pensi al rapporto di apprendistato, che secondo la dottrina giuslavoristica tradizionale trova la sua causa nello «scambio di lavoro contro retribuzione più formazione»; sul punto e sulle diverse tipologie di contratto volte a incentivare l'inserimento occupazionale dei giovani DEL PUNTA (2019), p. 779 ss. Per la delimitazione della fattispecie nei termini indicati nel testo vd. invece SEMINARA (2021a), p. 142.

<sup>96</sup> DI MARTINO (2019), p. 171. Sotto questo profilo emerge la diversità di funzioni fra il diritto penale e quello della previdenza sociale: così, è chiaro che soggetto passivo del reato potrà essere anche colui che si trovi in una situazione di disoccupazione volontaria (in merito vd. le considerazioni svolte *retro*, nt. 92).

<sup>97</sup> Va quindi condivisa la conclusione di DI MARTINO (2019), p. 160 s., il quale ritiene irrilevante l'eventuale consenso del soggetto passivo: secondo l'A., solo in situazioni dubbie potrà essere utile guardare all'atteggiamento mentale del lavoratore.

<sup>98</sup> Sul punto SANTORO e STOPPIONI (2019), p. 270.

<sup>99</sup> È quanto accade, in particolare, ogniqualvolta il datore di lavoro minacci la perdita del posto nel caso in cui il prestatore non accetti una retribuzione inferiore a quella risultante dalla busta paga e adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato: per la configurabilità del reato di estorsione Cass., sez. II, 12 gennaio 2015, n. 677; Id., 5 ottobre 2007, n. 36642, in *Diritto penale e processo*, 2008, p. 1022 ss., con nota di Sella.

riflessione sulla congruità della pena comminata dal legislatore.

Così chiarito l'ambito di operatività del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, non resta che svolgere due ulteriori osservazioni sul fondamento della tutela penale.

Trattando del bene giuridico, abbiamo osservato che l'art. 603-*bis* c.p. assolve a una duplice vocazione di tutela della persona e della concorrenza. A queste osservazioni possiamo aggiungere che la ricostruzione in termini oggettivi del bisogno enfatizza la funzione dell'incriminatione di assicurare l'effettività della disciplina giuslavoristica in difesa della dignità del lavoratore<sup>100</sup>: in effetti, il reato finisce per sanzionare le violazioni più gravi, poste in essere in danno di soggetti afflitti da una particolare fragilità economica e contrattuale e perciò maggiormente esposti al rischio di sopraffazione<sup>101</sup>. Stando così le cose, è importante evidenziare l'incongruenza fra un simile obiettivo politico-criminale e la tendenza manifestata dal legislatore alla flessibilizzazione e deregolamentazione del rapporto di lavoro<sup>102</sup>: invero, dinanzi a una così vistosa contraddizione, si profila il rischio di assegnare al giudice penale il compito di rimediare alle più intollerabili distorsioni del mercato del lavoro, che il Parlamento non ha la forza – o la voglia? – di contrastare<sup>103</sup>.

L'ultima osservazione riguarda la dimensione applicativa del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: nonostante le considerazioni sopra svolte intorno alla capacità di selezione della condotta di approfittamento dello stato di bisogno, va osservato che, alla luce degli attuali livelli di povertà e disoccupazione<sup>104</sup>, l'ambito di operatività della fattispecie sembra essere potenzialmente molto ampio. Rispetto a questa conclusione, va rilevato però che i procedimenti di cui ad oggi si ha notizia riguardano fatti molto gravi di sfruttamento dei lavoratori, spesso accompagnati da violenza o altre forme di coercizione: in casi come quelli in esame sembrerebbe tutt'altro che azzardato parlare di "nuove schiavitù" e invocare l'applicazione delle più gravi fattispecie di servitù e tratta di persone. Sorge dunque il sospetto che, al di là delle buone intenzioni del legislatore, l'art. 603-*bis* c.p. sia destinato ad operare sul piano della semplificazione processuale piuttosto che dell'allargamento e inasprimento della tutela penale.

## Bibliografia

ALBAMONTE, Adalberto (1993): "L'usura impropria nella legge n. 356 del 1992", in *Cassazione penale*, pp. 226-229.

AMALFITANO, Chiara (2018): "La vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell'Unione Europea", in *Rivista italiana di medicina legale*, pp. 523-551.

ANTOLISEI Francesco (1956): *Manuale di diritto penale. Parte speciale* (Milano, Giuffrè).

BACCAREDDA BOY, Carlo (2015): "Art. 644", in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (eds.): *Codice penale commentato* (Milano, Ipsoa), pp. 1207-1238.

BACCAREDDA BOY, Carlo e LALOMIA, Stefano (2010): *I delitti contro il patrimonio mediante violenza*, in MARINUCCI, Giorgio e DOLCINI, Emilio (eds.): *Trattato di diritto penale*, vol. VII (Milano, Cedam).

<sup>100</sup> In merito SEMINARA (2021a), p. 143. L'Autore peraltro evidenzia la eccessiva mitezza del trattamento sanzionatorio, che sarebbe in parte compensata dalla normale configurabilità della fattispecie aggravata prevista dal comma 2; rispetto a questa conclusione, va osservato però che, in settori caratterizzati dalla scarsità delle tutele riconosciute al lavoratore, risulta difficile stabilire la linea di demarcazione fra minaccia penalmente rilevante ed esercizio dell'autonomia del datore di lavoro.

<sup>101</sup> Sulla funzione del diritto penale del lavoro, come «specifica risposta o modalità di tutela, di fronte a peculiari situazioni di rischio inerenti [...] alla condizione esistenziale del lavoratore», PULITANÒ (1993), p. 66.

<sup>102</sup> Sul punto, con toni fortemente critici, RIVERSO (2017). Nella dottrina giuslavoristica, sull'attenuazione della tutela del lavoratore come conseguenza del «ridimensionamento vistoso della normativa inderogabile», per tutti, SANTORO PASSARELLI (2018), p. 170.

<sup>103</sup> Particolarmente significativo, sotto questo profilo, è il recente provvedimento del Tribunale di Milano, con il quale è stata disposta l'amministrazione giudiziaria della società Uber Italy srl, specializzata nella consegna di cibo a domicilio (Trib. Milano, sez. mis. prev., decreto 28 maggio 2020); sul punto MERLO (2020c).

<sup>104</sup> Occorre, invero, considerare che il fenomeno della povertà interessa oggi anche la popolazione occupata: il riferimento va, in particolare, alla figura dei c.d. "working poor". Per un quadro della situazione in Italia vd. CARRIERI (2012), p. 71 ss.; più di recente, sul punto, BOZZAO (2018), p. 662 ss.

- BERTOLINO, Marta (2010): *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella convenzione di incapace e nell'usura* (Torino, Giappichelli).
- BIN, Ludovico (2020): "Problemi "interni" e problemi "esterni" del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis c.p.)", in *Legislazione penale*, pp. 1-35.
- BISACCI, Maria Chiara (2001): "Lo stato di bisogno tra "vecchia" e "nuova" formulazione del reato di usura", in *Giurisprudenza italiana*, pp. 566-569.
- BOZZAO, Paola (2018): "Diritto del lavoro, garanzie previdenziali e assistenziali per la tutela dei lavoratori poveri", in *Lavoro e diritto*, pp. 657-675.
- BRAMBILLA, Patrizia (2017): "'Caporalato tradizionale' e 'nuovo caporalato': recenti riforme a contrasto del fenomeno", in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, pp. 188-222.
- BRUTI LIBERATI, Edmondo (1969): "Furti minori", in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVIII (Milano, Giuffrè), pp. 410-431.
- CANESTRARI, Stefano (2015): *Principi di biodiritto penale* (Bologna, il Mulino).
- CANNEVALE, Alessandro Giuseppe e LAZZARI, Chiara (2005): "Schiavitù e servitù (diritto penale)", in *Digesto delle discipline penali*, Agg. II (Torino, UTET), pp. 1491-1513.
- CARETTI, Paolo e TARLI BARBIERI, Giovanni (2017): *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali* (Torino, Giappichelli).
- CARRIERI, Vincenzo (2012): "I *working poor* in Italia: quanti sono, chi sono, quanto sono poveri", in *Rivista delle politiche sociali*, pp. 71-96.
- CAVALIERE Antonio (1995): "L'usura tra prevenzione e repressione: il controllo del ruolo penalistico", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1206-1266.
- CAVALIERE, Antonio (2017): "Introduzione ad uno studio sul paternalismo in diritto penale", in *Archivio penale*, pp. 1-17.
- CUSUMANO, Maria Teresa (2011): "Violazione degli obblighi di assistenza familiare", in ZATTI, Paolo: *Diritto penale della famiglia* (Milano, Giuffrè), pp. 566-615.
- DE ANGELIS, Pierfrancesco (1997): "Usura", in *Enciclopedia giuridica*, Agg. (Roma, Treccani).
- DE FRANCESCO, Gennaro Vittorio (1970): "Stato di bisogno e figlio non riconosciuto o non riconoscibile nell'art. 570 n. 2 c.p.", in *Giurisprudenza di merito*, II, pp. 435-448.
- DEL PUNTA, Riccardo (2019): *Diritto del lavoro*, (Milano, Giuffrè).
- DE RUBEIS, Annarita (2017): "Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", in *Diritto penale contemporaneo*, f. 4, pp. 221-237.
- DE SANTIS, Giovanni (2019): "Caporalato e sfruttamento di lavoro. Storia e analisi della fattispecie delittuosa vigente", in DE SANTIS, Giovanni, CORSO, Stefano Maria e DELVECHIO, Francesca (eds.): *Studi sul caporalato* (Torino, Giappichelli), pp. 9-78.
- DI MARTINO, Alberto (2015): "'Caporalato' e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata", in *Diritto penale contemporaneo-Rivista trimestrale*, f. 2, pp. 106-126.
- DI MARTINO, Alberto (2019): *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato* (Bologna, il Mulino).
- FERLA, Lara (2017): "Art. 603-bis", in FORTI, Gabrio, SEMINARA, Sergio e ZUCCALÀ, Giuseppe (eds.): *Commentario breve al codice penale* (Milano, Cedam), pp. 1996-2001.

- FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo (2020): *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. I (Bologna, Zanichelli).
- FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo (2015): *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. II (Bologna, Zanichelli).
- FIERRO CENDERELLI, Fabrizia (1993): “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI (Milano, Giuffrè), pp. 767-784.
- FIORE, Stefano (2007): *La teoria generale del reato alla prova del processo. Spunti per una ricostruzione integrata del sistema penale* (Napoli, ESI).
- FIORE, Stefano (2013): “(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali”, in CASTALDO, Andrea, DE FRANCESCO, Vittorio, DEL TUFO, Maria Valeria, MANACORDA, Stefano e MONACO, Lucio (eds.): *Scritti in onore di Alfonso M. Stile* (Napoli, ESI), pp. 871-892.
- FONTANA, Giorgio (2019): “Reddito minimo, disuguaglianze sociali e nuovo diritto del lavoro. Fra passato, presente e futuro”, in *W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”*, n. 389, pp. 1-40.
- GABOARDI, Andrea (2017): “Legge 29 ottobre 2016, n. 199. Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, in *Legislazione penale*, pp. 1-80.
- GALLO, Ettore (1995): “L’usura nell’evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti normativi”, in *Diritto penale e processo*, pp. 298-302.
- GALLUCCIO, Alessandra (2015): “Art. 603-bis”, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi, *Codice penale commentato*, vol. III (Milano, Ipsoa), pp. 290-295.
- GARGANI, Alberto (2000): “Usura semplice e usura qualificata”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 71-84.
- GENOVESE, Diana (2018): “Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia”, in *Legislazione penale*, pp. 1-36.
- GIUBBONI, Stefano (2019): “Primi appunti sulla disciplina del reddito di cittadinanza”, in *W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”*, n. 401, pp. 1-23.
- GIULIANI, Alberto (2015): *I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (Padova, Padova University Press).
- GRANATA, Luigi (1945): “Il concetto di “grave ed urgente bisogno” nel furto di cui al n. 2 dell’art. 626 c.p.”, in *Giustizia penale*, pt. II, c. 532-535.
- GRASSO, Giuseppe (1981): “Controllo sulla rispondenza alla realtà empirica delle previsioni legali di reato”, in *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 806-833.
- GROSSO, Carlo Federico (1992): “Usura (diritto penale)”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLV (Milano, Giuffrè), pp. 1142-1148.
- HASSEMER, Winfried (2007): *Fattispecie e tipo. Indagine sull’ermeneutica penalistica* (trad. it. Carlizzi Gaetano, Napoli, ESI).
- LARIZZA, Silvia (1997): “Violazione degli obblighi di assistenza familiare: i limiti della tutela penale”, in *Cassazione penale*, pp. 2723-2729.
- LEOGRANDE, Alessandro (2016): *Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del sud* (Milano, Feltrinelli).
- MAGGIORE, Giuseppe (1934): *Principi di diritto penale. Parte speciale*, vol. II (Bologna, Zanichelli).
- MAGRI, Piero (2007): *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in MARINUCCI, Giorgio e DOLCINI, Emilio (eds.): *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, (Padova, Cedam), vol. VII.

- MALINVERNI, Alessandro (1965): “Interessi usurari e stato di bisogno”, in *Giurisprudenza italiana*, pt. II, cc. 259-268.
- MANNA, Adelmo (1997): *La nuova legge sull’usura* (Torino, UTET).
- MANTOVANI, Ferrando (2019): *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona* (Milano, Wolters Kluwer; Padova, Cedam).
- MANTOVANI, Ferrando (2018): *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio* (Milano, Wolters Kluwer; Padova, Cedam).
- MANZINI, Vincenzo (1936): *Trattato di diritto penale secondo il codice del 1930*, vol. VI (Torino, UTET).
- MANZINI, Vincenzo (1938): *Trattato di diritto penale secondo il codice del 1930*, vol. XII (Torino, UTET).
- MARINI, Giuliano (1992): “Incapaci (circonvenzione di)”, in *Digesto delle discipline penali-stiche*, vol. VI (Torino, UTET), pp. 308-320.
- MASULLO, Maria Novella (1996): “A due anni dalla riforma del delitto di usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica”, in *Cassazione penale*, pp. 2198-2223.
- MERLO, Andrea (2020a): “La giurisprudenza tratteggia, ma ancora non definisce, i contorni del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, in *Foro italiano*, pt. II, cc. 532-537.
- MERLO, Andrea (2020b), *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” dai braccianti ai riders. La fattispecie dell’art. 603-bis c.p. e il ruolo del diritto penale* (Torino, Giappichelli).
- MERLO, Andrea (2020c): “Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il caporalato digitale”, in *Sistema penale*.
- MEZZETTI, Enrico (2013): “Reati contro il patrimonio”, in GROSSO, Carlo Federico, PADOVANI Tullio e PAGLIARO, Antonio (eds): *Trattato di diritto penale*, vol. XV (Milano, Giuffrè).
- MIEDICO, Melissa (1999): “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, in *Digesto delle discipline penali-stiche*, vol. XV (Torino, UTET), pp. 190-204.
- MILITELLO, Vincenzo (2018): “La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 86-108.
- MONGILLO, Vincenzo (2019): “Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione”, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 630-675.
- MORGANTE, Gaetana (2018): “Caporalato, schiavitù e crimine organizzato verso corrispondenze (quasi) biunivoche”, in *Giurisprudenza italiana*, pp. 1704-1709.
- MUCCIARELLI, Francesco (1993): “Commento all’art. 11-*quinquies*”, in *Legislazione penale*, pp. 137-142.
- NAZZARO, Ubaldo: “Misure di contrasto al fenomeno del caporalato: il nuovo art. 603-bis c.p. e l’ardua compatibilità fra le strategie di emersione del lavoro sommerso e le politiche migratorie dell’esclusione”, in *Cassazione penale*, pp. 2617B-2630B.
- NEGRI, Nicola e SARACENO, Chiara (2000): “Povertà, disoccupazione ed esclusione sociale”, in *Stato e mercato*, pp. 175-210.
- PADOVANI, Tullio (2016): “Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa”, in *Guida al diritto*, n. 48, pp. 48-51.

PALAZZO, Francesco (2006): “Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica”, in DOLCINI, Emilio e PALIERO, Carlo Enrico (eds.): *Studi in onore di G. Marinucci*, vol. I (Milano, Giuffrè), pp. 515-538.

PECCIOLI, Anna Maria (2015): “La tutela delle vittime vulnerabili nei delitti di riduzione in schiavitù e di tratta”, in *Diritto penale e processo*, pp. 879-884.

PERSIANI, Mattia (1979): “Art. 38”, in BRANCA, Giuseppe (eds): *Commentario della Costituzione. Rapporti economici*, vol. I (Bologna, Zanichelli), pp. 232-256.

PERSIANI, Mattia (2017): “Sulla garanzia costituzionale dei mezzi adeguati alle esigenze di vita”, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, pp. 281-294.

PERSIANI, Mattia e D’ONGHIA, Madia (2019): *Fondamenti di diritto della previdenza sociale* (Torino, Giappichelli).

PETTOELLO MANTOVANI, Luciano (1955): “Furto lieve per bisogno e stato di necessità”, in *Giustizia penale*, pt. II, cc. 749-752.

PICA, Giorgio (2002), “Usura (diritto penale)”, in *Enciclopedia del diritto*, Agg. VI (Milano, Giuffrè), pp. 1137-1153.

PISA, Paolo (1995): “Lotta all’usura: giurisprudenza in difficoltà nell’attesa di nuove norme”, in *Diritto penale e processo*, pp. 1282-1288.

PITTARO, Paolo: “Brevi note sui concetti di mezzi di sussistenza e stato di bisogno in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare”, in *Giurisprudenza di merito*, pt. II, cc. 325-328.

PITTARO, Paolo (2019): “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, in PALERMO FABRIS, Elisabetta, PRESUTTI, Antonella e RIONADATO, Silvio (eds.): *Diritto penale della famiglia e dei minori*, in ZATTI, Paolo (ed.): *Trattato di diritto di famiglia: le riforme 2012-2018* (Milano, Giuffrè), pp. 197-216.

PIVA, Daniele (2017): “I limiti dell’intervento penale sul caporalato come sistema (e non come condotta) di produzione: brevi note a margine della l. n. 199/2016”, in *Indice penale*, pp. 184-196.

PROSDOCIMI, Salvatore (1995): “Aspetti e prospettive della disciplina penale dell’usura”, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 575-599.

PULITANÒ, Domenico (1993): “Inosservanza di norme di lavoro”, in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. IV (Torino, UTET), pp. 64-75.

RIVERSO, Roberto (2017): “La sottile linea tra legalità e sfruttamento nel lavoro”, in *Questione giustizia*.

RONCO, Mauro (1988): “Circonvenzione di persone incapaci”, in *Enciclopedia giuridica*, vol. VI (Roma, Treccani), pp. 1-8.

ROTOLO, Giuseppe (2017): “A proposito del “nuovo” delitto di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Note critiche sul controllo penale del c.d. caporalato”, in FERRANTE, Vincenzo (ed.): *Economia informale e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro*, (Milano, Vita e Pensiero), pp. 149-170.

ROTOLO, Giuseppe (2018): “Dignità del lavoratore e controllo penale del ‘caporalato’”, in *Diritto penale e processo*, pp. 811-823.

RUGA RIVA, Carlo (2015): “Art. 251”, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (eds.): *Codice penale commentato* (Milano, Ipsoa), pp. 2892-2894.

SALTELLI, Carlo e ROMANO DI FALCO, Enrico (1930): *Commento teorico-pratico del nuovo codice penale*, vol. II, pt. II (Roma, Regia tipolitografia delle Mantellate).

- SANTORO PASSARELLI, Giuseppe (2018): “Civiltà giuridica e trasformazioni sociali nel diritto del lavoro”, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, pp. 147-193.
- SANTORO, Emilio e STOPPIONI, Chiara (2019): “Il contrasto allo sfruttamento lavorativo: i primi dati dell’applicazione della legge 199/2016”, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, pp. 267-284.
- SCARCELLA, Alessio (2017): “Il legislatore interviene nuovamente sul fenomeno del “caporalato”: ultimo atto?”, in *Diritto penale e processo*, pp. 852-862.
- SCORZA, Elisa (2012): “Manovre “anti-crisi” e diritto penale”, in *Legislazione penale*, pp. 7-29.
- SECONDULFO, Domenico (2012): *Sociologia del consumo e della cultura materiale* (Milano, Franco Angeli).
- SEMINARA, Sergio (2021a): “Nuove schiavitù e società “civile”: il reato di sfruttamento del lavoro”, in *Diritto penale e processo*, pp. 137-144.
- SEMINARA, Sergio (2021b): “I delitti contro la persona”, in BARTOLI Roberto, PELISSERO, Marco e SEMINARA, Sergio (eds.): *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale* (Torino, Giappichelli), pp. 1-218.
- SINISCALCO, Marco (1960): “Circonvenzione di persone incapaci”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VII (Milano, Giuffrè), pp. 45-58.
- SPENA, Alessandro (2012): *Reati contro la famiglia*, in GROSSO, Carlo Federico, PADOVANI Tullio e PAGLIARO, Antonio (eds): *Trattato di diritto penale*, vol. XIII (Milano, Giuffrè).
- STOPPIONI, Chiara (2019): “Tratta, sfruttamento e *smuggling*: un’ipotesi di *finium regundorum* a partire da una recente sentenza”, in *Legislazione penale*, pp. 1-28.
- TORDINI CAGLI, Silvia (2017a): “La controversa relazione della sanzione penale con il diritto del lavoro, tra ineffettività, depenalizzazione e istanze populiste”, in *Lavoro e diritto*, pp. 613-640.
- TORDINI CAGLI, Silvia (2017b): “Profili penali del collocamento della manodopera. Dalla intermediazione illecita alla «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»”, in *Indice penale*, pp. 727-764.
- TORRE, Valeria (2018): “Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento”, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, pp. 289-320.
- TRIPODINA, Chiara (2008): “Art. 38”, in BARTOLE, Sergio e BIN, Roberto: *Commentario breve alla Costituzione* (Padova, Cedam), pp. 370-383.
- VALLINI, Antonio (2004): “Art. 1”, in *L. 11.8.2003 n. 228 – Misure contro la tratta di persone. Commenti articolo per articolo*, in *Legislazione penale*, pp. 623-648.
- VECCE, Antonio (2018): “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, in *Digesto discipline penalistiche*, Agg. X (Torino, UTET), pp. 412-426.
- VENTUROLI, Marco (2018): “La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria “a geometria variabile” del diritto penale”, in *Rivista italiana di medicina legale*, pp. 553-575.
- VIOLANTE, Luciano (1970): *Il delitto di usura* (Milano, Giuffrè).
- VOGLIOTTI, Massimo (2011): *Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale* (Torino, Giappichelli).
- ZAGNONI BONILINI, Piera (2006): “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, in CADOPPI, Alberto (ed.): *I reati contro la famiglia* (Torino, Utet), pp. 247-297.





Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>